

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 28 FEBBRAIO 2000

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 9

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2000 - N. 146 [1.8.0]
Nomina del presidente e dei due componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. **416**
- COMUNICATO REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000 - N. 41 [1.8.0]
Il Consiglio regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi **416**

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 8 FEBBRAIO 2000 - N. 2846 [2.2.1]
Approvazione ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma tra la Regione Lombardia, la provincia di Brescia, la comunità montana di Valle Camonica e il comune di Pontedilegno, per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Hotel Excelsior della Valle» di Pontedilegno, sede del CFP alberghiero regionale **417**
- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 9 FEBBRAIO 2000 - N. 2978 [2.2.1]
Approvazione ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma tra il ministero dei trasporti e della navigazione, la Regione Lombardia, la provincia di Varese, il comune di Castellanza e Ferrovie Nord Milano s.p.a. per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e delle opere viabilistiche complementari in comune di Castellanza (VA) **417**
- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 16 FEBBRAIO 2000 - N. 3715 [2.1.0]
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50, 70 bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, art. 21 della legge 335/76, art. 2, comma V della l.r. 24/99 e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000 **421**

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48II3 [2.2.1]
Modifica della proposta di Accordo di programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina e il comune di Sondalo per l'attuazione di opere interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del CFP Alberghiero regionale **424**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48II4 [3.3.0]
Autorizzazione al riutilizzo dell'economia di spesa sul finanziamento assegnato in L. 5.541.572.300, con d.g.r. n. 37563 del 24 luglio 1998, di approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della nuova sede del CFP delegato di San Giovanni Bianco, a favore dell'ente locale delegato Comunità Montana Valle Brembana **424**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48II8 [5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo (BS) fg. n. 5 mapp. n. 42 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo - realizzazione strada accesso - sistemazioni esterne da parte della sig.ra Clementi Caterina **425**

| | | |
|---|---------|-----|
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48119 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo (BS) fg. n. 3 mapp. n. 6, 7 e porzione area strada dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato rurale in loc. «Guspessa» da parte del sig. Bertolini Enrico Maria | | 426 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48120 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 5 mapp. n. 28-29 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in loc. Mortirolo/Fontana da parte del sig. Pietroboni Alessandro | | 426 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48121 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 40 mapp. n. 505 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della struttura baraccale in loc. Florin da parte del sig. Cusini Mario Felice | | 427 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48122 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Bienno (BS) fg. n. 42 mapp. n. 1591 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione rustico in loc. Travagnolo da parte del sig. Ercoli Giovanni | | 428 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48123 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 42 mapp. n. 141, 142, 240 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato rurale da parte del sig. Cusini Vito | | 429 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48124 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata (SO) fg. n. 15 mapp. n. 500, 499, 393, 391, 497, 493, 494, 495, 677 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada collegamento dalla loc. Redeul alla strada esistente da parte della sig.ra Petrucci Annamaria | | 429 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48125 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria (SO) fg. n. 2 mapp. n. 3, fg. n. 24 mapp. n. 2, 8, 16, 17, 20 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palù da parte dell'amministrazione comunale | | 430 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48126 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 26 mapp. n. 18 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento edificio esistente con realizzazione di locali accessori interrati da parte del sig. Cusini Armando | | 431 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48127 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Manerba del Garda (BS), fg. 9 mapp. n. 7246 dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento di fabbricato esistente da parte del sig. Strebel Adolf | | 432 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48128 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 7 mapp. n. 73, 77 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazioni esterne da parte dei sigg. Passeri Roberto e Antonioli Santina | | 433 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48129 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Artogne (BS) fg. n. 15 mapp. n. 5549 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di n. 2 serbatoi interrati per G.P.L. a servizio del complesso «Le Baite» sito in loc. Bassinale da parte del sig. Ottelli Rocco | | 433 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48130 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 5 mapp. n. 91, 104 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne loc. Mortirolo-San Giacomo da parte della sig.ra Pietroboni Rosanna | | 434 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48131 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Samolaco (SO) fg. 20 mapp. 7, 25 dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico fabbricato loc. Alpe Campo da parte del sig. Del Giorgio Amerigo | | 435 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48132 | [5.1.3] | |
| Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 7 mapp. n. 72, 74, 75 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e recupero edilizio di fabbricato rurale da parte dei sigg. Passeri Silvio e Antonioli Mariana | | 436 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48168 | [5.2.1] | |
| Comuni di: Somaglia, Fombio, S. Stefano Lodigiano e S. Rocco al Porto - Tratta AV Milano/Bologna - Partecipazione alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di variante all'interconnessione di Piacenza ovest - Manifestazione di favorevole volontà di intesa ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 in ordine al medesimo progetto | | 436 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48169 | [5.3.4] | |
| Legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 «Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture nelle aree urbane» - Indizione di bandi per l'acquisto e/o locazione finanziaria di veicoli a trazione elettrica e per la redazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli elettrici | | 438 |

| | | |
|--|---------|-----|
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48170 | [5.3.1] | |
| Approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione della riserva naturale «Pian di Spagna - Lago di Mezzola» | | 441 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48173 | [5.3.4] | |
| Adeguamento e coordinamento degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico - (dd.g.r. 15 luglio 1997 dal n. 29878 al n. 29886 e dd.g.r. 27 novembre 1998 dal n. 39940 al n. 39943) | | 443 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48177 | [5.3.5] | |
| Determinazioni in merito alle modalità tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura | | 447 |
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48215 | [2.1.0] | |
| Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (d.lgs. n. 502/92) - 3° provvedimento | | 448 |
| D) CIRCOLARI E COMUNICATI | | |
| COMUNICATO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2000 - N. 40 | [5.1.3] | |
| Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 21 gennaio e il 14 febbraio 2000 | | 449 |
| E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI | | |
| DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 1999 - N. 50582 | [4.0.0] | |
| Direzione Generale Attività Produttive - Concessione e liquidazione di impegno per l'esercizio finanziario 1999 relativo all'assegnazione dei contributi regionali a Finlombarda s.p.a. per gli interventi relativi al «Fondo di rotazione per l'innovazione» (art. 7 legge regionale 35/1996) | | 450 |
| DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2000 - N. 2609 | [5.1.3] | |
| Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Ingegneria - Costruzione ed esercizio della cabina a 132 kV «Baggio-Musocco» in comune di Milano (MI) - Occupazione temporanea d'urgenza | | 450 |
| F) DECRETI DEI DIRIGENTI SERVIZI GIUNTA REGIONALE | | |
| DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO GIUNTA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2000 - N. 294I | [2.1.0] | |
| Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione - Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni - I Provvedimento. | | 452 |
| DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2000 - N. 3053 | [4.3.0] | |
| Direzione Generale Agricoltura - Modifica e integrazioni al d.d.g. n. 52658 del 29 dicembre 1999 avente come oggetto «Regolamento Ce n. 1627/98. Autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti | | 452 |
| DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2000 - N. 3717 | [2.1.0] | |
| Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione - Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma II bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportarsi al bilancio di cassa 2000 - II provvedimento | | 460 |
| G) PROVVEDIMENTI DELLO STATO | | |
| Decreti del Commissario del Governo | | |
| DECRETI DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO 8 FEBBRAIO 2000 - N. 40702/294 | | |
| Convocazione comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia | | 463 |
| DECRETI DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO 8 FEBBRAIO 2000 - N. 40702/295 | | |
| Modalità di elezione del Consiglio regionale e determinazione del numero dei consiglieri | | 463 |

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2000011]

[1.8.0]

D.P.C.R. 8 FEBBRAIO 2000 - N. 146**Nomina del presidente e dei due componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.»;

Visto il d.p.g.r. 20 ottobre 1999, n. 43237 con il quale il presidente della Giunta regionale ha proceduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.;

Verificato che spetta al Consiglio regionale la nomina del presidente e dei due componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto a nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A., nei termini previsti dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale 14/95;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15.

Decreta

Di nominare, quale presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A., il signor:

- Leonardo Sardini, nato a Cazzago San Martino (BS) il 17 febbraio 1956 ed ivi residente in frazione Bornato, via Roma n. 12;

Di nominare, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A., i signori:

- Angelo Greco, nato a Rebbio (CO) il 15 agosto 1936 e residente a Como via Dante Alighieri n. 83;

- Giovanni Origoni, nato a Milano il 27 settembre 1934 e residente a Saronno viale Rimembranze n. 43.

Il presidente: Giancarlo Morandi

[BUR2000012]

[1.8.0]

COM.R. 22 FEBBRAIO 2000 - N. 41**Il Consiglio regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA****C O M U N I C A**

Il Consiglio regionale deve procedere, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 «Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», alla designazione di una terna di nomi da proporre al presidente del Consiglio dei ministri per la nomina di un esperto nella commissione statale di controllo sugli atti della Regione Lombardia.

I candidati debbono avere i seguenti requisiti: docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Scadenza presentazione candidature: lunedì 30 marzo 2000.

Le proposte di candidature vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano.

Le candidature possono essere proposte dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponen-

te, deve essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

a) dati anagrafici completi e la residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti e percorsi con la regione e gli enti da essa dipendenti;

e) la disponibilità dell'accettazione dell'incarico;

f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. 14/95.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. 14/95 e successive modificazioni e al d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 «Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Ulteriori informazioni nonché materiale informativo potrà essere richiesto presso il Servizio segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Ufficio atti, prerogative e nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - telefono 02/67482525-67482496.

Giancarlo Morandi

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR2000013]

[2.2.1]

D.P.G.R. 8 FEBBRAIO 2000 - N. 2846

Approvazione ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma tra la Regione Lombardia, la provincia di Brescia, la comunità montana di Valle Camonica e il comune di Pontedilegno, per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Hotel Excelsior della Valle» di Pontedilegno, sede del CFP alberghiero regionale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997 «Promozione di accordo di programma con gli enti locali territoriali per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Hotel Excelsior della Valle» di Pontedilegno, sede del CFP alberghiero regionale, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14»;

Vista la d.g.r. n. 47812 del 21 gennaio 2000 di approvazione della proposta di accordo di programma con gli enti locali territoriali per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Hotel Excelsior della Valle» di Pontedilegno, sede del CFP alberghiero regionale, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14»;

Rilevato che in data 7 febbraio 2000 i rappresentanti della Regione Lombardia, della provincia di Brescia, della comunità montana di Valle Camonica e del comune di Pontedilegno, per adesione ed accettazione degli impegni, hanno sottoscritto l'accordo di programma per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Hotel Excelsior della Valle» di Pontedilegno, sede del CFP alberghiero regionale;

Visto il d.p.g.r. n. 65504 del 27 ottobre 1997 «delega di firma all'assessore regionale Guido Bombarda di atti di competenza del presidente della Giunta Regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 - disciplina delle procedure per gli accordi di programma - per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997»;

Dato atto che il provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. Di approvare ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e per gli effetti degli artt. 5 e 6, della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 7 febbraio 2000 dalla Regione Lombardia, dalla provincia di Brescia, dalla comunità montana di Valle Camonica e dal comune di Pontedilegno, per adesione ed accettazione degli impegni, avente ad oggetto il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Hotel Excelsior della Valle» di Pontedilegno, sede del CFP alberghiero regionale;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L'assessore ai giovani,
formazione professionale, lavoro e sport:
Guido Bombarda

[BUR2000014]

[2.2.1]

D.P.G.R. 9 FEBBRAIO 2000 - N. 2978

Approvazione ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma tra il ministero dei trasporti e della navigazione, la Regione Lombardia, la provincia di Varese, il comune di Castellanza e Ferrovie Nord Milano s.p.a. per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e delle opere viabilistiche complementari in comune di Castellanza (VA)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la d.g.r. n. 6/31240 del 29 settembre 1997 «Promozio-

ne di accordo di programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno Malpensa ai sensi della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14»;

Vista la d.g.r. n. 45643 del 15 ottobre 1999 di approvazione della proposta di accordo di programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e delle opere viabilistiche complementari in comune di Castellanza;

Rilevato che in data 17 novembre 1999 i rappresentanti del ministero dei trasporti e della navigazione, della Regione Lombardia, della provincia di Varese, del comune di Castellanza e delle Ferrovie Nord Milano s.p.a., per adesione e accettazione degli impegni, hanno sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e delle opere viabilistiche complementari in comune di Castellanza (VA);

Visto d.p.g.r. n. 64685 del 16 ottobre 1997 «Delega di firma all'assessore regionale Giorgio Pozzi di atti di competenza del presidente della Giunta Regionale in relazione alla legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 - disciplina delle procedure per gli accordi di programma - per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 31240 del 29 settembre 1997»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e per gli effetti degli artt. 5 e 6, della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, l'accordo di programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e delle opere viabilistiche complementari in comune di Castellanza (VA), nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di dare atto che l'accordo di programma in argomento ed i relativi allegati sono depositati in originale presso il servizio programmazione e sviluppo infrastrutture della direzione generale trasporti e mobilità della Regione Lombardia, ai fini dell'accesso di chiunque vi abbia interesse;

3. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L'assessore: Giorgio Pozzi

ACCORDO DI PROGRAMMA

per la realizzazione dell'interramento della tratta Castellanza (VA) del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa

tra

Ministero dei trasporti e della navigazione

Regione Lombardia

Provincia di Varese

Comune di Castellanza

FNME s.p.a.

Oggi 17 novembre 1999 presso la sede della Regione Lombardia, a Milano in via Fabio Filzi n. 22 sono presenti:

- per il ministro dei trasporti e della navigazione, Tiziano Treu, il quale interviene anche in esecuzione di quanto.....;

- per la Regione Lombardia l'assessore regionale ai trasporti e viabilità Giorgio Pozzi, il quale interviene anche in esecuzione di quanto delegato;

- per la provincia di Varese, il presidente pro tempore, M. Ferrario, il quale interviene anche in esecuzione di quanto.....;

- per il comune di Castellanza, il sindaco pro tempore, Livio Frigoli, il quale interviene anche in esecuzione di quanto.....;

- per la FNME S.p.A (Ferrovie Nord Milano esercizio società per azioni), il presidente pro tempore Achille N., il quale interviene in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 10 dello statuto nonché in esecuzione di quanto.....;

Visti l'art. 27 della legge 142/1990, relativo agli accordi di programma, e la legge regionale 14/1993 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

PREMESSO

– che con d.g.r. n. 18671 del 27 settembre 1996 è stata deliberata «la presa d'atto della comunicazione del presidente Formigoni, avente per oggetto: interrimento del tratto di Castellanza della linea ferroviaria Saronno-Malpensa»;

– che con d.g.r. n. 19659 del 19 ottobre 1996 è stata deliberata la «Partecipazione alla conferenza di servizi per l'approvazione delle opere relative al completamento della tratta ferroviaria Saronno-Malpensa-FNME ai sensi della legge 505/94. Determinazioni di competenza regionale»;

– che in data 24 ottobre 1996 in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto relativo al collegamento ferroviario Saronno-Malpensa convocata presso il ministero dei trasporti e della navigazione è stato altresì sottoscritto un accordo preliminare tra ministero dei trasporti e della navigazione, Regione Lombardia, provincia di Varese, comune di Castellanza e FNME s.p.a. comportarne la pattuizione di procedere ad una sostanziale variante al progetto, predisposto da FNME, della tratta ricadente in Castellanza che ne prevede il totale interrimento;

– che nell'ambito di detto accordo preliminare si precisava:
- che il maggior onere finanziario derivante dalla scelta della soluzione dell'interrimento risultasse contenuto entro il limite di 100 mld di lire IVA inclusa;

- che la conseguente progettazione individuasse le soluzioni tecniche e tecnologiche coerenti con la spesa ipotizzata;

- che non trovando tale necessità finanziaria copertura a valere sui fondi disponibili ex legge 505/94 le parti si impegnavano a reperire i fondi necessari secondo un criterio di suddivisione proporzionale, con l'eventuale reperimento da parte del Ministero delle somme derivanti dai ribassi delle gare aggiudicate e in via di aggiudicazione;

– che nel suddetto accordo (art. 8) il ministero dei trasporti e della navigazione si impegnavano a reperire le risorse allorché gli altri firmatari avessero formalizzato le approvazioni di propria competenza e gli impegni finanziari, ed a concludere i lavori della conferenza di servizi con la massima sollecitudine, una volta acquisita la progettazione definitiva della variante;

– che con d.g.r. n. 26376 del 21 marzo 1997 è stata deliberata la «Presa d'atto dell'accordo preliminare per l'interrimento della tratta ferroviaria FNME attraversante il comune di Castellanza»;

– che con delibera della giunta provinciale di Varese n. 694 del 10 giugno 1997 è stata deliberata l'approvazione del progetto preliminare per l'interrimento della tratta ricadente su Castellanza della linea ferroviaria Saronno-Malpensa;

– che con delibera della giunta comunale del comune di Castellanza n. 698 del 21 luglio 1997 è stata deliberata l'approvazione del progetto preliminare per l'interrimento della tratta ricadente su Castellanza della linea ferroviaria Saronno-Malpensa;

– che l'opera in oggetto si inserisce nell'intervento finalizzato a garantire l'accessibilità ferroviaria al nuovo aeroporto di Malpensa;

– che in data 14 ottobre 1998 con nota ministero dei trasporti prot. n. 4432 (50)505/05, a conclusione dei lavori della conferenza di servizi relativa è stato approvato il progetto per l'interrimento della tratta ferroviaria ricadente nel territorio di Castellanza corredato, tra l'altro, delle integrazioni progettuali relative alle modifiche per l'allargamento del sottopasso pedonale di viale Italia per la trasformazione da pedonale a sottopasso veicolare, e all'adeguamento di via Don Minzoni;

– che l'approvazione del progetto definitivo di interrimento della tratta ferroviaria di Castellanza, avendo recepito le determinazioni adottate in Conferenza dei Servizi, ed in particolare il perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, ha comportato l'automatica variazione urbanistica degli ambiti territoriali in Castellanza interessati dal progetto dell'interrimento della tratta, comprensivo delle integrazioni progettuali di cui al punto precedente, e ciò in conformità e per gli effetti dell'art. 7 della l. 385/90;

– che il comune di Castellanza, al fine di agevolare lo scorrimento del traffico gravante sul proprio territorio, si è impegnato a realizzare in via autonoma una nuova rotonda all'intersezione tra via Don Minzoni e viale Borri, ad oggi funzionante, e a provvedere alla realizzazione del nuovo raccordo viabilistico tra via Piave e via Isonzo;

– che la complessità dell'intervento è tale da richiedere l'a-

zione integrata e coordinata dei vari enti, attraverso lo strumento dell'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 14/93;

– che con d.g.r. n. 31240 del 29 settembre 1997 è stato promosso l'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Castellanza e F.N.M.E. s.p.a., per la realizzazione dell'interrimento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa;

– che l'intervento è stato inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro, concernente la realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa, che costituisce primo momento di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia in data 3 marzo 1999;

– che la progettazione delle opere della tratta ferroviaria Saronno-Malpensa, venne affidata, a seguito di gara espletata in sede comunitaria, dalla società F.N.M.E. all'Associazione Temporanea di Imprese A.T.I. (M.M. s.p.a., Italferr s.p.a. e Systra);

– che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri – ha sottoposto il progetto elaborato da A.T.I. all'esame delle Commissioni Interministeriali di cui alla legge 1221/52, la quale nella seduta del 20 luglio 1999 ha espresso con voto n. 1312, parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione in linea tecnico-economica del medesimo progetto;

– che le parti intendono costituire un organo collegiale di vigilanza e controllo, composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, che assicuri il rispetto degli impegni assunti, e che nell'ambito di tale funzione di vigilanza e controllo i soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma quadro potranno avvalersi degli strumenti ivi previsti;

Ravvisato il prevalente interesse della Regione Lombardia all'attuazione dell'opera, anche in considerazione della sua funzionalità allo sviluppo di un maggiore e migliore sistema dei collegamenti ferroviari e stradali con il nuovo aeroporto intercontinentale di Malpensa:

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

1. Tra tutte le parti, che sottoscrivono il presente atto, si conviene quanto segue:

1.1 le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma;

1.2 le parti prendono atto dell'approvazione (D.T.T.-TIF 1-n. 3776 (50)505/05 del 27 ottobre 1999) con prescrizioni del progetto esecutivo per l'interrimento nella tratta, attraversante il comune di Castellanza, redatto da A.T.I., elaborato sulla base del progetto definitivo approvato in conferenza dei servizi in data 14 ottobre 1998;

1.3 le parti prendono atto che l'adeguamento di via Don Minzoni con la realizzazione di una nuova strada funzionale alla viabilità comunale collegata alla rotonda di via Don Minzoni, in vista di una migliore accessibilità alla nuova stazione, è a tutti gli effetti parte integrante del progetto esecutivo principale come assentito in sede di conferenza di servizi conclusasi con il provvedimento ministeriale approvativo in data 14 ottobre 1998;

1.4 le parti convengono che ai fini del più generale funzionamento degli interventi di interrimento ferroviario risultano in via ulteriore complementari al progetto ferroviario tre opere viabilistiche finalizzate ad alleviare il traffico gravitante sull'area della Valle dell'Olon a causa dei disagi provocati dal cantiere come di seguito descritte:

a) allargamento dell'attuale passaggio pedonale (in sottopasso) di viale Italia per consentire il transito veicolare leggero

b) realizzazione viabilità sostitutiva a seguito della soppressione dei passaggi a livello n. 19 e di via Rescalda;

c) realizzazione della viabilità di collegamento tra il sottopasso veicolare di viale Italia alla rete viaria comunale;

in particolare le parti danno atto che

– per quanto concerne l'opera di cui al punto a):

- con protocollo di accordo sottoscritto in data 26 febbraio 1999 tra R.L. provincia di Varese, FNME e comune di Castellanza le parti si sono impegnate a porre tutte le condizioni necessarie alla realizzazione dell'opera

- con d.g.r. n. 6 42054 del 19 marzo 1999 è stato approva-

to lo schema di convenzione tra R.L. FNM e FNME poi sottoscritto, con il quale la R.L. si è impegnata a corrispondere la somma di L. 1.557 mld, quale anticipazione del contributo di L. 20 mld stanziato sul bilancio pluriennale 1999/2001 per l'interramento in Castellanza della linea ferroviaria Saronno-Malpensa e FNM e FNME alla effettuazione, conduzione tecnico amministrativa dell'appalto ed ai collaudi tecnici;

- per quanto concerne l'opera di cui al punto b):
- con protocollo di accordo sottoscritto in data 26 febbraio 1999 tra R.L., provincia di Varese, la provincia di Milano, i comuni di Castellanza, Legnano e Rescaldina FNME le parti si sono impegnate a porre tutte le condizioni necessarie alla realizzazione dell'opera, in particolare la R.L. si è impegnata a corrispondere il contributo di L. 4,5 mld, quale anticipazione del contributo di L. 20 mld stanziato sul bilancio pluriennale 1999/2001 per l'interramento in Castellanza della linea ferroviaria Sa-

ronno-Malpensa; tale quota parte si è resa disponibile dallo stralcio dell'opera di sottopasso A8-via dei Sassi operato in sede di conferenza di servizi di approvazione del progetto dell'interramento;

- con d.g.r. n. 6/42055 del 19 marzo 1999 è stato approvato lo schema di convenzione tra R.L., FNM e FNME poi sottoscritto, con il quale la R.L. si è impegnata a corrispondere a FNM gli importi necessari alla redazione delle progettazioni preliminari, definitiva/esecutiva statuendo oggetto, tempi, modalità di redazione per un totale di L. 350,4 milioni;
- con nota n. 3172 in data 26 luglio 1999 FNM ha consegnato la progettazione definitiva/esecutiva come previsto dalla convenzione suddetta;
- per quanto concerne l'opera di cui al punto c):
- la progettazione è stata finanziata autonomamente dal comune di Castellanza e il costo dell'opera stimato dal progetto esecutivo risulta pari a L. 800 milioni.

1.5 Programma di attuazione delle opere

| <i>opere</i> | <i>fase funzionale</i> | <i>tempi attuativi delle fasi</i> | <i>tempi realizzativi da inizio lavori</i> |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Interramento comprensivo di via Don Minzoni | <i>indizione gara di appalto</i> | <i>2 mesi</i> | <i>37 mesi</i> |
| Sottopasso veicolare viale Italia | <i>inizio lavori</i> | <i>1 mese</i> | <i>6 mesi</i> |
| Viabilità sostitutiva pl 19 e via Rescalda | <i>1) indizione Conferenza dei Servizi 2) indizione gara d'appalto 3) assegnazione lavori</i> | <i>2 mesi 3 mesi 6 mesi</i> | <i>10 mesi</i> |
| Viabilità di collegamento tra sottopasso veicolare viale Italia e rete viaria comunale | <i>1) approvazione esecutivo 2) assegnazione lavori</i> | <i>2 mesi 4 mesi</i> | <i>6 mesi</i> |

Le parti individuano in L. 277,430 mld l'ammontare complessivo del finanziamento statale e dei contributi degli enti locali ad oggi resi disponibili dalle amministrazioni sottoscrittrici ai fini della realizzazione delle opere previste dal presente accordo e statuscono che in caso di risparmi sulle risorse disponibili ai sensi del presente accordo. Detti risparmi saranno destinati alla realizzazione delle ulteriori opere a completamento del collegamento ferroviario Saronno / Malpensa così come in caso di fabbisogni ulteriori alle risorse ad oggi disponibili ai sensi del presente accordo, le somme di finanziamento aggiuntivo saranno a carico del ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il ministero dei trasporti e della navigazione si impegna a provvedere a quanto segue:

2.1 a finanziare il completamento del collegamento ferroviario Saronno - Malpensa nella tratta di Castellanza, secondo il progetto definitivo approvato in sede di conferenza di servizi e sviluppato a livello di progettazione esecutiva da A.T.I., con le prescrizioni richieste dalla commissione interministeriale 1221 e dal ministero dei trasporti e della navigazione, nonché la realizzazione delle opere complementari individuate nel presente accordo, a valere sui fondi residui della legge n. 505/94 e sui fondi di cui al decreto del ministero dei trasporti e della navigazione n. 1340 del 23 maggio 1999, con il quale è stata approvata la proposta di riparto delle risorse di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione, disposte dall'art. 1 della legge 4 ottobre 1996, n. 611/96 che assegnava per l'intervento in oggetto alle FNME la somma di L. 76 mld.

3. La Regione Lombardia si impegna a provvedere a quanto segue:

3.1 a partecipare alla spesa globale per la realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo con:

- un contributo di L. 20 miliardi mediante l'intervenuta assunzione del relativo impegno di spesa secondo le modalità previste dalla delibera di Consiglio Regionale n. 6/0733 del 5 novembre 1997 che ha approvato il relativo progetto ai sensi della l.r. 31/96, e dalla l.r. n. 45 del 10 dicembre 1997 «Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999» con la quale è stato istituito il capitolo 4.2.3.2/4538 «contributo per l'interramento della tratta ferroviaria in comune di Castellanza, viabilità e parcheggi complementari al collegamento ferroviario Saronno-Malpensa» rimodulato con l.r. 18/98 sul bilancio pluriennale 1999/2000;

- con un contributo concorrente per L. 7,554 mld mediante la sollecita conclusione delle procedure di finanziamento (d.g.r. n. 43078 del 14 maggio di proposta di finanziamento integrativo e d.c.r. n. VI/1382 del 10 novembre 1999 di approvazione della proposta medesima) tramite l'assunzione di apposita deliberazione di giunta di variazione di bilancio ai sensi dell'art 6 della l.r. 31/96 come sostituito dall'art 1, comma 2, lett. c) della l.r. 2/99M;

3.2 ad approvare il seguente accordo con decreto dell'assessore regionale ai trasporti e viabilità delegato e a disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

3.3 ad erogare il contributo di L. 27.554 miliardi al soggetto attuatore secondo le seguenti modalità:

a) sottopasso veicolare di v.le Italia:

- L. 1,557 miliardi secondo le modalità previste dalla convenzione approvata con d.g.r. n. 6/42054 del 19 marzo 1999 e sottoscritta in data 31 marzo 1999 tra Regione Lombardia, FNM e FNME;

b) viabilità sostitutiva del P.L. casello n. 19 e via Rescalda:

- L. 350,4 milioni per la progettazione secondo le modalità previste dalla convenzione approvata con d.g.r. n. 6/42055 del 19 marzo 1999 e sottoscritta in data 31 marzo 1999 tra Regione; FNM e FNME;
- L. 4,5 miliardi per la realizzazione secondo le modalità previste dalla convenzione da sottoscrivere tra regione, FNM e FNME;

c) interramento comprensivo di via Don Minzoni:

- 50% del contributo residuo alla data di consegna dei lavori risultante dal verbale della direzione lavori;
- 30% del contributo residuo al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale dei lavori del progetto, risultante dalla contabilità della direzione lavori;
- 20% del contributo residuo alla data di ultimazione dei lavori risultante dal verbale della direzione lavori.

4. La provincia di Varese si impegna a provvedere a quanto segue:

4.1 a partecipare alla spesa globale per la realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo con:

- un contributo di L. 2,11647 miliardi mediante l'assunzione del relativo impegno di spesa e secondo le modalità previste dal piano triennale delle opere pubbliche 1997/1999, approvato con deliberazione consiliare P.V.

- n. 16 del 20 febbraio 1997 e delibera di consiglio provinciale n. 41 del 23 settembre 1999 di variazione di bilancio, che prevede uno stanziamento di L. 1 miliardo per l'anno 1998 e di L. 1,11647 miliardi per l'anno 1999;
- un contributo di L. 650 milioni, mediante l'intervenuta assunzione del relativo impegno di spesa e secondo le modalità previste del piano triennale delle opere pubbliche 1999/2001, approvato con deliberazione consiliare P.V. n. 7 del 20 gennaio 1999, che prevede uno stanziamento di L. 650 milioni per l'anno 2000;
- 4.2 ad erogare il contributo di L. 2,76647 miliardi al soggetto attuatore secondo le seguenti modalità:
- 50% del contributo alla data di consegna dei lavori risultante dal verbale di direzione lavori;
 - 30% del contributo al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale dei lavori del progetto, risultante dalla contabilità della direzione lavori
 - 20% del contributo alla data di ultimazione dei lavori risultante dal verbale della direzione lavori.
5. Il comune di Castellanza si impegna a provvedere a quanto segue:
- 5.1 a partecipare alla spesa globale per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo con:
- un contributo di L. 800 milioni, mediante l'intervenuta assunzione del relativo impegno di spesa e secondo le modalità previste nel bilancio triennale 1999/2001 al capitolo n. 21302 per l'annualità 1999, da destinare alla realizzazione della viabilità di collegamento tra il sottopasso veicolare di v.le Italia e la rete viaria comunale
 - un contributo di L. 1,510 miliardi più L. 1,800 miliardi per un totale di L. 3,310 miliardi mediante l'intervenuta assunzione del relativo impegno di spesa e secondo le modalità previste bilancio triennale 1999/2001 al capitolo di bilancio n. 21721, il primo per l'annualità 2000 e il secondo per l'annualità 2001, come quota a carico per l'interramento complessivo di via Don Minzoni.
- 5.2 ad erogare il contributo di L. 4,110 miliardi al soggetto attuatore secondo le seguenti modalità:
- a) Viabilità di collegamento tra il sottopasso veicolare di v.le Italia e la rete viaria comunale:
 - L. 800 milioni secondo le modalità previste dal relativo contratto di appalto;
 - b) Interramento comprensivo di via Don Minzoni:
 - 50% del contributo residuo alla data di consegna dei lavori risultante dal verbale della direzione lavori;
 - 30% del contributo al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale dei lavori del progetto, risultante dalla contabilità della direzione lavori;
 - 20% del contributo residuo alla data di ultimazione dei lavori risultante dal verbale della direzione lavori.
- 5.3 a mettere a disposizione per l'utilizzo gratuito l'area di via Pomini, di proprietà comunale, quale area di cantiere;
- 5.4 ad adottare con atti successivi e separati i provvedimenti di adeguamento della strumentazione urbanistica per quanto concerne:
- la realizzazione della viabilità di collegamento tra il sottopasso veicolare di v.le Italia e la rete viaria comunale.
6. La FNME s.p.a. si impegna a provvedere a quanto segue:
- 6.1 ad avviare tempestivamente le formalità necessarie alla indizione della gara di appalto relativa all'interramento in conformità alle procedure in capo alla stazione appaltante;
- 6.2 a comunicare:
- l'inizio dei lavori;
 - a presentare lo stato di avanzamento lavori che attesti il raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale dei lavori del progetto;
 - il verbale di ultimazione dei lavori elaborato dalla direzione lavori, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti;
- 6.3 a curare gli adempimenti che competono alla stazione appaltante in ordine all'esecuzione delle opere in conformità ai progetti approvati ed alle previsioni del presente accordo di programma, anche per quanto riguarda le opere provvisorie e la viabilità di cantiere, ed al rispetto dei termini di consegna delle opere stesse;
- 6.4 ad utilizzare, qualora fosse necessario reperire aree da

adibire a cantiere al di fuori del sedime ferroviario, l'area di cantiere di via Pomini messa a disposizione dal comune di Castellanza, procedendo preventivamente alla bonifica delle aree e alla demolizione degli edifici di proprietà comunale ivi esistenti;

6.5 a prevedere nel contratto di appalto l'inalienabilità del materiale derivante dallo scavo, in esubero rispetto alle esigenze del cantiere, e che l'entità dello stesso sia segnalata alla I.r. che provvederà ad indicare le modalità di smaltimento, previa verifica di compatibilità ambientale.

7. Tutte le parti assumono reciproco impegno di porre in essere e di condurre a sollecita conclusione - secondo le rispettive competenze e funzioni e con spirito di fattiva, solerte e leale cooperazione - i procedimenti, le iniziative e le attività tutte necessarie per la realizzazione dell'opera, ispirando la propria azione ai principi della trasparenza, della ricerca di soluzioni operative ed esecutive che consentano, per tutti i partecipanti all'accordo, il massimo contenimento della spesa compatibilmente con la qualità e con l'efficacia dei risultati, nonché il minor impatto ambientale.

8. È costituito il collegio di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma.

8.1 esso è composto dal presidente della Regione Lombardia, che lo presiede, dal rappresentante del ministero dei trasporti e della navigazione, dal commissario del governo nella regione, dal presidente della provincia di Varese, dal sindaco di Castellanza, dal presidente di FNME s.p.a. detti componenti possono conferire - per i lavori del suddetto collegio - procura speciale e permanente.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'accordo di programma per il finanziamento del collegio: l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Al collegio vengono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati individuando gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma e proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

b) risolvere, secondo diritto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo di programma nonché provvedere a quanto affidato al collegio dai successivi articoli;

Per tale funzione il collegio sarà integrato da due esperti nominati di comune accordo, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di intervento del collegio, dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia o - in difetto del suddetto comune accordo - da prefetto della provincia di Varese.

c) disporre gli interventi sostitutivi che risulteranno indispensabili in caso di inadempimento, previa formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, avvalendosi, anche di commissari *ad acta*.

8.2 il suddetto collegio, che - nella prima seduta successiva a quella di insediamento - provvederà a disciplinare la propria attività, con il voto favorevole di tutti i componenti.

La disciplina dell'attività del collegio dovrà comunque prevedere che ciascun componente possa chiedere la convocazione del collegio stesso e che la conseguente riunione debba effettuarsi nel termine di 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio potrà avvalersi della segreteria tecnica.

L'accordo sarà, approvato con atto formale dell'assessore regionale ai trasporti e viabilità, delegato dal presidente della Regione Lombardia con decreto n. 64685 del 16 ottobre 1997, il quale ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime, per quanto di competenza, di tutti gli intervenuti in ordine alle materie qui trattate e regolate.

Il presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultano adempiute tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.

Milano, 17 novembre 1999

Il ministro dei trasporti e della navigazione

L'assessore regionale ai trasporti e viabilità

Il presidente della provincia di Varese

Il sindaco del comune di Castellanza

Il presidente della FNME s.p.a.

[BUR2000015]

[2.1.0]

D.P.G.R. 16 FEBBRAIO 2000 - N. 3715

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50, 70 bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, art. 21 della legge 335/76, art. 2, comma V della l.r. 24/99 e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il d.p.g.r. n. 62683 del 6 luglio 1995 concernente: «Delega di firma al vice presidente, assessore al bilancio, sig. Alberto Zorzoli, di atti di competenza del presidente della Giunta Regionale»;

Visti rispettivamente gli articoli: 50, 70 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, 2 comma V della l.r. 24/99, 21 della legge 335/76, nonché l'articolo unico, comma 28 della l.r. n. 4 del 15 gennaio 2000 concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002 che autorizza la reiscrizione delle spese relative alle assegnazioni di fondi statali o della Unione Europea con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di spese per consentire alle Direzioni Generali di effettuare gli impegni di spesa nonché di emettere i relativi decreti di liquidazione;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di reiscrivere al bilancio di previsione 2000 per competenza e cassa ai capitoli di spesa per un importo complessivo di lire 1.501.903.601.568 come indicati negli allegati 1-2-3-4 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dal capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» l'importo complessivo di Lire 1.501.903.601.568;

5. di trasmettere copia, del presente atto, entro 10 giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/78 e sue modificazioni e integrazioni.

p. Il presidente
L'assessore al bilancio e controllo di gestione
Vice presidente: A. Zorzoli

ALLEGATO N. 1

Regione Lombardia - Esercizio finanziario 2000 - Stato di previsione della spesa reiscrizioni di somme e di economie al bilancio di previsione 2000 (ai sensi dell'art. 50, comma II, della l.r. 34/78 e sue modifiche)

| Capitoli | Anno di proven. | Economie da reiscrivere |
|----------|-----------------|-------------------------|
|----------|-----------------|-------------------------|

DIREZIONE GENERALE: INTERVENTI SOCIALI

TIPO DI RISORSE: VINCOLATE

| | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 2.2.4.1. | 4342 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 | 1996 | 0 |
| | 4341 - Impiego del fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 56.099.008.840 |
| | TOT. | | 56.099.008.840 |
| CASSA | | 56.099.008.840 | |
| 2.2.4.2. | 4887 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.2 | 1996 | 0 |
| | 4886 - Impiego del fondo nazionale per le politiche migratorie | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 165.289.000 |
| | TOT. | | 165.289.000 |
| CASSA | | 165.289.000 | |
| 2.2.5.2. | 5038 (N) capit. - C.E. connesso: 2.3 5037 | 1996 | 0 |
| | - Contributi ad Enti pubblici per la messa in sicurezza delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 132.525.996.300 |
| | TOT. | | 132.525.996.300 |
| CASSA | | 132.525.996.300 | |
| 2.3.6.1. | 3197 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 | 1996 | 0 |
| | 3193 - Impiego della quota corrente del fondo sanitario nazionale, parte a destinazione vincolata, per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 538.989.365 |
| | TOT. | | 538.989.365 |
| CASSA | | 538.989.365 | |

| Capitoli | Anno di proven. | Economie da reiscrivere |
|------------------|-----------------|-------------------------|
| TOTALE VINCOLATE | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 189.329.283.505 |
| | TOT. | 189.329.283.505 |
| | CASSA | 189.329.283.505 |
| TOTALE D.G. | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 189.329.283.505 |
| | TOT. | 189.329.283.505 |
| | CASSA | 189.329.283.505 |

| Capitoli | Anno di proven. | Economie da reiscrivere |
|----------|-----------------|-------------------------|
|----------|-----------------|-------------------------|

DIREZIONE GENERALE: SANITÀ

TIPO DI RISORSE: VINCOLATE

| | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 2.3.1.1. | 2721 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 | 1996 | 0 |
| | 823 - Quota del fondo sanitario nazionale per le spese di funzionamento delle USSL e dei Presidi Multizonali (Organi Istituzionali, personale dipendente, beni e servizi ed altre spese di funzionamento) | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 1.843.651.359 |
| | TOT. | | 1.843.651.359 |
| CASSA | | 1.843.651.359 | |
| 2.3.1.1. | 2722 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 | 1996 | 0 |
| | 823 - Quota del fondo sanitario per le spese di funzionamento degli Enti, strutture e Presidi sanitari non trasferiti alle USSL (Organi istituzionali, personale dipendente, beni e servizi ed altre spese di funzionamento) | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 42.078.689.463 |
| | TOT. | | 42.078.689.463 |
| CASSA | | 42.078.689.463 | |
| 2.3.2.2. | 1353 (N) capit. - C.E. connesso: 2.3 1352 | 1996 | 0 |
| | - Assegnazione agli Enti responsabili per la gestione delle spese in capitale delle ASL della quota statale in capitale del fondo nazionale sanitario di cui alla legge istitutiva del Servizio Sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833 per il finanziamento | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 13.149.648.144 |
| | TOT. | | 13.149.648.144 |
| CASSA | | 13.149.648.144 | |
| 2.3.2.2. | 2146 (N) capit. - C.E. connesso: 2.3 2145 | 1996 | 0 |
| | - Quota del fondo sanitario destinata ad investimenti finalizzati alla costituzione, acquisizione ed ammodernamento di strutture, infrastrutture ed attrezzature di servizio e alla savaguardia ed incremento del patrimonio sanitario | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 58.186.517.960 |
| | TOT. | | 58.186.517.960 |
| CASSA | | 58.186.517.960 | |
| 2.3.2.2. | 3823 (N) capit. - C.E. connesso: 2.3 3822 | 1996 | 0 |
| | - Impiego del finanziamento statale in conto capitale (mutuo con aziende e istituti di credito) per la manutenzione straordinaria e l'acquisto di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 133.328.641.419 |
| | TOT. | | 133.328.641.419 |
| CASSA | | 133.328.641.419 | |
| 2.3.2.2. | 4507 (N) capit. - C.E. connesso: 2.3 2145 | 1996 | 0 |
| | - Trasferimento della quota del fondo sanitario regionale in conto capitale destinata al finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione, acquisizione e ammodernamento delle strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio, alla salvaguardia e all' | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 79.466.000.000 |
| | TOT. | | 79.466.000.000 |
| CASSA | | 79.466.000.000 | |
| 2.3.2.2. | 4783 (D) capit. - C.E. connesso: 2.2 4782 | 1996 | 0 |
| | - Contributi statali per favorire la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale di case alloggio o residenze collettive per malati di AIDS | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 296.540.320 |
| | TOT. | | 296.540.320 |
| CASSA | | 296.540.320 | |
| 2.3.3.1. | 1574 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 | 1996 | 0 |
| | 1572 - Spese per la profilassi obbligatoria ed il risanamento veterinario mediante impiego della quota corrente vincolata del fondo sanitario | 1997 | 0 |
| | | 1998 | 0 |
| | | 1999 | 6.343.827.409 |
| | TOT. | | 6.343.827.409 |
| CASSA | | 6.343.827.409 | |

| Capitoli | Anno di proven. | Economie da reinscrivere |
|---|-----------------|--------------------------|
| TOTALE VINCOLATE | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 334.693.516.074 |
| | TOT. | 334.693.516.074 |
| | CASSA | 334.693.516.074 |
| TIPO DI RISORSE: FINALIZZATE | | |
| 2.3.1.1. 3590 (N) corr. oper. - Quota del fondo sanitario per le spese di funzionamento delle USSL e dei Presidi Multizonali (Organi Istituzionali, personale dipendente, beni e servizi ed altre spese di funzionamento) | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 1.397.871.079 |
| | TOT. | 1.397.871.079 |
| | CASSA | 1.397.871.079 |
| 2.3.1.1. 3893 (N) corr. oper. - Quota del fondo sanitario destinata alle spese correnti delle Aziende ASL | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 7.068.769.964 |
| | TOT. | 7.068.769.964 |
| | CASSA | 7.068.769.964 |
| 2.3.1.1. 3895 (N) corr. oper. - Quota del fondo sanitario destinata alle spese correnti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato e degli ospedali classificati | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 31.334.528.528 |
| | TOT. | 31.334.528.528 |
| | CASSA | 31.334.528.528 |
| 2.3.1.1. 4088 (N) corr. oper. - Quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento dei livelli uniformi di assistenza assicurati dalle USSL - Trasferimenti alle Aziende USSL, Aziende ospedaliere, Istituti scientifico pubblici e privati, Ospedali classificati, Istituti multizonali di | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 30.335.806.117 |
| | TOT. | 30.335.806.117 |
| | CASSA | 30.335.806.117 |
| 2.3.1.1. 4504 (N) corr. oper. - Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e diritto privato, Ospedali classificati, Istituti Multizonali di riabilitazione della quota del fondo sanitario | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 114.632.069.684 |
| | TOT. | 114.632.069.684 |
| | CASSA | 114.632.069.684 |
| 2.3.1.1. 4505 (N) corr. oper. - Trasferimento della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento delle funzioni non tariffabili e sovrazionali e dei progetti specifici delle Aziende Sanitarie Locali, delle strutture ospedaliere pubbliche e private e degli Enti di diritto pubblico ai | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 5.558.836.000 |
| | TOT. | 5.558.836.000 |
| | CASSA | 5.558.836.000 |
| TOTALE FINALIZZATE | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 190.327.881.372 |
| | TOT. | 190.327.881.372 |
| | CASSA | 190.327.881.372 |
| TOTALE D.G. | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 525.021.397.446 |
| | TOT. | 525.021.397.446 |
| | CASSA | 525.021.397.446 |

| Capitoli | Anno di proven. | Economie da reinscrivere |
|----------|-----------------|--------------------------|
|----------|-----------------|--------------------------|

DIREZIONE GENERALE: OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

TIPO DI RISORSE: VINCOLATE

| | | |
|---|-------|---------------|
| 4.4.1.1. 3857 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.2 3855 - Contributi statali per lavori di manutenzione idraulica e forestale nel bacino idrografico del fiume Po | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 1.936.565.599 |
| | TOT. | 1.936.565.599 |
| | CASSA | 1.936.565.599 |
| 4.5.4.1. 4233 (N) capit. - C.E. connesso: 2.1 4232 - Interventi diretti a eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994 | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 4.140.069.307 |
| | TOT. | 4.140.069.307 |
| | CASSA | 4.140.069.307 |

| Capitoli | Anno di proven. | Economie da reinscrivere |
|--|-----------------|--------------------------|
| 4.5.4.1. 4337 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 4336 - Lavori urgenti di escavazione, rimozione e stoccaggio di materiali litoidi dell'alveo dei fiumi in situazione di pericolo per la popolazione e le infrastrutture, in seguito agli eventi alluvionali di novembre 1994 | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 309.991.880 |
| | TOT. | 309.991.880 |
| | CASSA | 309.991.880 |
| 4.5.4.1. 4904 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 4902 - Spese per l'attività di individuazione e di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e per le misure di salvaguardia relativi ai bacini di rilievo regionale | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 6.126.302.352 |
| | TOT. | 6.126.302.352 |
| | CASSA | 6.126.302.352 |
| 4.5.4.2. 3914 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.3 3912 - Spese per interventi di soccorso e assistenza, di salvaguardia della pubblica incolumità e di ripristino dei servizi di prima necessità, nonché per riparazione danni e realizzazione di opere di consolidamento, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 528.462.957 |
| | TOT. | 528.462.957 |
| | CASSA | 528.462.957 |
| 4.5.4.2. 3921 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.3 3918 - Contributi statali per il finanziamento di interventi urgenti relativi a danni causati da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 per opere di difesa del suolo | 1996 | 0 |
| | 1997 | 7.725 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 1.252.798.586 |
| | TOT. | 1.252.806.311 |
| | CASSA | 1.252.806.311 |
| 4.5.4.2. 4385 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 4383 - Spese per la riparazione dei danni subiti dai beni di propria pertinenza nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle scariche danneggiate, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 1994 | 1996 | 0 |
| | 1997 | 2.369.775 |
| | 1998 | 1.929 |
| | 1999 | 17.029.034.044 |
| | TOT. | 17.031.405.748 |
| | CASSA | 17.031.405.748 |
| 4.5.4.2. 4386 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 4384 - Spese per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di settembre-dicembre 1993 e per il consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle scariche danneggiate | 1996 | 0 |
| | 1997 | 1.133 |
| | 1998 | 2.884.603 |
| | 1999 | 21.802.195.024 |
| | TOT. | 21.805.080.760 |
| | CASSA | 21.805.080.760 |
| 4.5.4.2. 4715 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 4714 - Interventi per il risanamento idrogeologico dei bacini dell'Oltrepò Pavese | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 2.213.310.783 |
| | TOT. | 2.213.310.783 |
| | CASSA | 2.213.310.783 |
| TOTALE VINCOLATE | 1996 | 0 |
| | 1997 | 2.378.633 |
| | 1998 | 2.886.532 |
| | 1999 | 55.338.730.532 |
| | TOT. | 55.343.995.697 |
| | CASSA | 55.343.995.697 |
| TOTALE D.G. | 1996 | 0 |
| | 1997 | 2.378.633 |
| | 1998 | 2.886.532 |
| | 1999 | 55.338.730.532 |
| | TOT. | 55.343.995.697 |
| | CASSA | 55.343.995.697 |

| Capitoli | Anno di proven. | Economie da reinscrivere |
|----------|-----------------|--------------------------|
|----------|-----------------|--------------------------|

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE

TIPO DI RISORSE: VINCOLATE

| | | |
|--|-------|---------------|
| 4.1.1.2. 4732 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 4731 - Finanziamento statale per il programma operativo CARG 1989-90 per la realizzazione della carta geologica d'Italia | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 2.386.600.000 |
| | TOT. | 2.386.600.000 |
| | CASSA | 2.386.600.000 |

| <i>Capitoli</i> | <i>Anno di proven.</i> | <i>Economie da reinscrivere</i> |
|--|------------------------|---------------------------------|
| 4.1.4.1. 1491 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.1 1490 - Spese per la realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 2.256.424.674 |
| | TOT. | 2.256.424.674 |
| CASSA | 2.256.424.674 | |
| 4.1.4.2. 4098 (N) capit. - C.E. connesso: 2.3 4097 - Contributi per interventi urgenti per la ricostruzione e la ripresa di attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche ed eventi alluvionali del novembre 1994 | 1996 | 0 |
| | 1997 | 186.844 |
| | 1998 | 3.659 |
| | 1999 | 13.616.397.373 |
| | TOT. | 13.616.587.876 |
| CASSA | 13.616.587.876 | |
| 4.5.4.2. 3061 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 3047 - Contributi F.I.O. per il completamento piano consolidamento globale Oltrepò | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 127.431.643 |
| | TOT. | 127.431.643 |
| CASSA | 127.431.643 | |
| 4.7.2.2. 3380 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 3379 - Attività di rilevamento e monitoraggio di cui all'art. 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102 | 1996 | 0 |
| | 1997 | 2.171.308 |
| | 1998 | 2.613.960 |
| | 1999 | 1.141.667.729 |
| | TOT. | 1.146.452.997 |
| CASSA | 1.146.452.997 | |
| 4.7.2.2. 3530 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 3529 - Contributi statali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina previsti nello stralcio di schema previsionale e programmatico | 1996 | 0 |
| | 1997 | 201.414.099 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 365.800.913.323 |
| | TOT. | 366.002.327.422 |
| CASSA | 366.002.327.422 | |
| 4.7.2.2. 3645 (N) capit. - C.E. connesso: 2.2 3643 - Contributi statali per gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 306.500.395.311 |
| | TOT. | 306.500.395.311 |
| CASSA | 306.500.395.311 | |
| 4.7.2.2. 3646 (N) corr. oper. - C.E. connesso: 2.2 3644 - Contributi statali per gli oneri di gestione del piano per la difesa del suolo e la ricostruzione della Valtellina | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 7.727.530.943 |
| | TOT. | 7.727.530.943 |
| CASSA | 7.727.530.943 | |
| TOTALE VINCOLATE | 1996 | 0 |
| | 1997 | 203.772.251 |
| | 1998 | 2.617.619 |
| | 1999 | 699.557.360.996 |
| | TOT. | 699.763.750.866 |
| | CASSA | 699.763.750.866 |
| TOTALE D.G. | 1996 | 0 |
| | 1997 | 203.772.251 |
| | 1998 | 2.617.619 |
| | 1999 | 699.557.360.996 |
| | TOT. | 699.763.750.866 |
| | CASSA | 699.763.750.866 |
| TOTALE ALLEGATO | 1996 | 0 |
| | 1997 | 206.150.884 |
| | 1998 | 5.504.151 |
| | 1999 | 1.469.246.772.479 |
| | TOT. | 1.469.458.427.514 |
| | CASSA | 1.469.458.427.514 |

ALLEGATO N. 2

Regione Lombardia - Esercizio finanziario 2000 - Stato di previsione della spesa - Iscrizione di somme ai sensi dell'art. 21 della l. 335/76

| <i>Capitoli</i> | <i>Somme da reinscrivere</i> | |
|--|------------------------------|-------------|
| DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE | | |
| <i>TIPO DI RISORSE: VINCOLATE</i> | | |
| 4.5.4.2. 3061 (N) capit. - C.E. connesso: 2.3 3047 - Contributi F.I.O. per il completamento piano consolidamento globale Oltrepò | COMPETENZA | 424.020.000 |
| | CASSA | 424.020.000 |
| TOTALE VINCOLATE | COMPETENZA | 424.020.000 |
| | CASSA | 424.020.000 |
| TOTALE D.G. | COMPETENZA | 424.020.000 |
| | CASSA | 424.020.000 |
| TOTALE ALLEGATO | COMPETENZA | 424.020.000 |
| | CASSA | 424.020.000 |

ALLEGATO N. 3

Regione Lombardia - Esercizio finanziario 2000 - Stato di previsione della spesa - Somme accertate in conto annualità vincolate e da iscrivere all'apposito fondo 5.3.3.2-2797 ai sensi dell'art. 70 della l.r. 34/78

| <i>Capitoli</i> | <i>Somme da reinscrivere</i> | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| DIREZIONE GENERALE: TRASPORTI E MOBILITÀ | | |
| <i>TIPO DI RISORSE: VINCOLATE</i> | | |
| 4.2.1.1. 4376 (N) annualità - Contributi per l'ammortamento novennale del mutuo finalizzato ai disavanzi di esercizio della aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 - Decorrenza 1997 - Anni 1997/2004 | | 29.950.151.516 |
| TOTALE VINCOLATE | | 29.950.151.516 |
| TOTALE D.G. | | 29.950.151.516 |
| TOTALE ALLEGATO | | 29.950.151.516 |

ALLEGATO N. 4

Regione Lombardia - Esercizio finanziario 2000 - Stato di previsione della spesa - Reiscrizioni di somme e di economie al bilancio di previsione 2000 (ai sensi dell'art. 2, comma V, della l.r. 24/99)

| <i>Capitoli</i> | <i>Anno di proven.</i> | <i>Economie da reinscrivere</i> |
|--|------------------------|---------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE: AFFARI GENERALI | | |
| <i>TIPO DI RISORSE: AUTONOME</i> | | |
| 1.2.1.1. 548 (N) corr. funz. - Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonché spese per acquisizioni di beni e servizi strumentali alla formazione, aggiornamento e sviluppo del personale | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 2.071.002.538 |
| | TOT. | 2.071.002.538 |
| CASSA | 2.071.002.538 | |
| TOTALE AUTONOME D.G. | 1996 | 0 |
| | 1997 | 0 |
| | 1998 | 0 |
| | 1999 | 2.071.002.538 |
| | TOT. | 2.071.002.538 |
| | CASSA | 2.071.002.538 |

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2000016]

[2.2.1]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48II3

Modifica della proposta di Accordo di programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina e il comune di Sondalo per l'attuazione di opere interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del CFP Alberghiero regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 45736 del 22 ottobre 1999 ha approvato la proposta di Accordo di programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina e il comune di Sondalo per il recupero ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del CFP Alberghiero regionale;

che il comitato per l'Accordo di programma, costituito con d.p.g.r. n. 30414 del 25 maggio 1999 ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 14/93, composto da:

- assessore regionale del settore giovani, formazione professionale, lavoro e sport, Guido Bombarda
- assessore alla Provincia di Sondrio, Diego Pini (in sostituzione di Pietro Biavaschi a seguito delle elezioni amministrative del giugno 1999 - comunicazione presidente della Provincia di Sondrio prot. n. 23165 del 5 agosto 1999)
- sindaco di Sondalo, Marco Muscetti
- assessore ai servizi socio-culturali della Comunità Montana Alta Valtellina, Matteo Colturi

è stato convocato dal presidente il giorno 19 novembre 1999 presso la Direzione Generale Formazione e Lavoro, al fine di sottoscrivere il testo dell'Accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 45736/99 per poter procedere all'approvazione definitiva e alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

che nella riunione del comitato del 19 novembre 1999, il rappresentante della Provincia di Sondrio, Diego Pini, ha chiesto di modificare l'art. 12 per meglio precisare l'impegno dell'ente territoriale e che tale richiesta ha trovato consenso unanime da parte dei membri del comitato;

che il testo dell'art. 12 è stato così ridefinito «La Provincia di Sondrio, qualora i finanziamenti regionali non risultassero sufficienti a completare la realizzazione degli interventi finalizzati al recupero ed al pieno utilizzo del complesso immobiliare Vallesana di Sondalo, valuterà la possibilità di assumere un impegno di compartecipazione o integrazione del finanziamento regionale fino ad un massimo di L. 500.000.000»;

Preso atto delle ratifiche del nuovo testo dell'art. 12 come sopra formulato da parte della Provincia di Sondrio (d.c.p. n. 47 del 30 novembre 1999), del comune di Sondalo (d.c.c. n. 85 del 29 novembre 1999) e della Comunità Montana Alta Valtellina (d.a. n. 32 del 26 novembre 1999);

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge,

Delibera

1. di approvare il nuovo testo dell'art. 12 della proposta di Accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 45736 del 22 ottobre 1999, così ridefinito: «La Provincia di Sondrio, qualora i finanziamenti regionali non risultassero sufficienti a completare la realizzazione degli interventi finalizzati al recupero ed al pieno utilizzo del complesso immobiliare Vallesana di Sondalo, valuterà la possibilità di assumere un impegno di compartecipazione o integrazione del finanziamento regionale fino ad un massimo di L. 500.000.000»;

2. di autorizzare l'assessore regionale del settore giovani, formazione professionale, lavoro e sport, ing. Guido Bombarda, a sottoscrivere il testo dell'Accordo di programma approvato con d.g.r. n. 45736/99 con la nuova formulazione dell'art. 12 sopra riportata;

3. di procedere all'approvazione definitiva dell'Accordo di programma, sottoscritto dalle parti, con decreto a firma dell'assessore regionale ai giovani, formazione professionale e sport, delegato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 15 maggio 1993 n. 14;

4. di disporre la pubblicazione del decreto di approvazione

dell'Accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. I termini previsti dall'Accordo di programma decorrono dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2000017]

[3.3.0]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48II4

Autorizzazione al riutilizzo dell'economia di spesa sul finanziamento assegnato in L. 5.541.572.300, con d.g.r. n. 37563 del 24 luglio 1998, di approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della nuova sede del CFP delegato di San Giovanni Bianco, a favore dell'ente locale delegato Comunità Montana Valle Brembana

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 8/28 del 27 ottobre 1999 del consiglio direttivo della Comunità Montana Valle Brembana con la quale l'ente locale delegato chiede l'autorizzazione per l'utilizzo del ribasso di gara, pari a L. 715.416.984 (14,201% sulla base d'asta di L. 5.037.793.000), per la realizzazione di opere relative alla costruzione della nuova sede del CFP di San Giovanni Bianco;

Vista la d.g.r. n. 37563 del 24 luglio 1998 che approvava il progetto esecutivo per la costruzione della nuova sede del CFP delegato di San Giovanni Bianco e che impegnava a favore dell'ente locale delegato Comunità Montana Valle Brembana, la somma complessiva di L. 5.541.572.300;

Vista la d.c.d. della Comunità Montana Valle Brembana n. 6 del 22 dicembre 1999 ad oggetto «Lavori di costruzione del Centro di formazione professionale in comune di San Giovanni Bianco - determinazioni in merito alla richiesta della proposta di utilizzo dei fondi a disposizione»;

Considerato che la d.g.r. n. 37563/98 prevedeva il finanziamento regionale così suddiviso:

- a) L. 5.037.793.000 per opere a base d'appalto;
- b) L. 503.779.300 per IVA 10% sulle opere a base d'appalto;

Considerato che il ribasso di gara, pari a L. 715.416.984, può essere utilizzato rispettivamente:

1. L. 251.889.650 (IVA esclusa, in quanto già ricompresa nel punto b) per perizia di variante ai sensi dell'art. 25 comma 3 secondo capoverso della legge 109/94, richiesta dalla d.l. con nota 29 settembre 1999 relativa alle seguenti opere:

- nuova cabina ENEL;
- sostituzione pannellatura nei corridoi;
- pavimenti in gomma;
- miglioramento materiali di rivestimento scale, corridoi e auditorium;
- formazione deposito interrato a quota 0.00;
- formazione spazio plurifunzionale nella zona sottostante gli uffici, verso valle;
- prolungamento dell'ascensore fino al sottotetto;
- trasformazione del sottotetto in spazi pluriuso;

2. L. 463.527.333 per nuovo progetto, spese tecniche comprese, (IVA esclusa, in quanto già ricompresa nel punto b) per la realizzazione di opere di completamento al fine di garantire un miglior livello di finiture soprattutto riguardanti la sistemazione esterna, quali:

- pensilina copertura per motociclette e biciclette;
- pavimentazione esterna degli spazi aperti con materiali naturali che garantiscano anche una maggiore durabilità;
- creazione di una diversa sistemazione esterna degli spazi verdi creando anche luoghi di sosta e incontro e migliorando la qualità delle essenze arboree e arbustive;
- realizzazione di un diverso impianto di illuminazione esterna e di arredo anche con opere d'arte;
- formazione di un impianto di pannelli solari per il preriscaldamento di acqua e aria in funzione di un risparmio energetico in fase di gestione;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di approvare il riutilizzo dell'economia di spesa sul finanziamento assegnato in L. 5.541.572.300, con d.g.r.

n. 37563 del 24 luglio 1998, di approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della nuova sede del CFP delegato di San Giovanni Bianco, a favore dell'ente locale delegato Comunità Montana Valle Brembana, con le seguenti modalità:

• L. 251.889.650 (IVA esclusa, in quanto già ricompresa nel punto b) per perizia di variante ai sensi dell'art. 25 comma 3 secondo capoverso della legge 109/94, richiesta dalla d.l. con nota 29 settembre 1999 relativa alle seguenti opere:

- nuova cabina ENEL;
- sostituzione pannellatura nei corridoi;
- pavimenti in gomma;
- miglioramento materiali di rivestimento scale, corridoi e auditorium;
- formazione deposito interrato a quota 0.00;
- formazione spazio plurifunzionale nella zona sottostante gli uffici, verso valle;
- prolungamento dell'ascensore fino al sottotetto;
- trasformazione del sottotetto in spazi pluriuso;

• L. 463.527.333 per nuovo progetto, spese tecniche comprese, (IVA esclusa, in quanto già ricompresa nel punto b) per la realizzazione di opere di completamento al fine di garantire un miglior livello di finiture soprattutto riguardanti la sistemazione esterna, quali:

- pensilina copertura per motociclette e biciclette;
- pavimentazione esterna degli spazi aperti con materiali naturali che garantiscano anche una maggiore durabilità;
- creazione di una diversa sistemazione esterna degli spazi verdi creando anche luoghi di sosta e incontro e migliorando la qualità delle essenze arboree e arbustive;
- realizzazione di un diverso impianto di illuminazione esterna e di arredo anche con opere d'arte;
- formazione di un impianto di pannelli solari per il preriscaldamento di acqua e aria in funzione di un risparmio energetico in fase di gestione;

2) di autorizzare il Direttore Generale Formazione e Lavoro con successivo decreto ad approvare il nuovo progetto per la realizzazione di opere di completamento al fine di garantire un miglior livello di finiture soprattutto riguardanti la sistemazione esterna;

3) di autorizzare il Direttore Generale Formazione e Lavoro con successivo decreto a liquidare a favore dell'ente locale delegato Comunità Montana Valle Brembana la somma di L. 320.699.390, a fronte dell'impegno n. 96/10463 assunto con d.g.r. n. 23543 del 30 dicembre 1996 di approvazione del progetto preliminare per la costruzione della nuova sede del CFP delegato di San Giovanni Bianco.

Il segretario: Sala

[BUR2000018]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48118

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo (BS) fg. n. 5 mapp. n. 42 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo - realizzazione strada accesso - sistemazioni esterne da parte della sig.ra Clementi Caterina

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improvvisabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 16 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Clementi Caterina per la realizzazione di fabbricato agricolo - realizzazione strada accesso - sistemazioni esterne;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (BS) fg. 5 mapp. n. 42 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la rea-

lizzazione di fabbricato agricolo – realizzazione strada accesso – sistemazioni esterne da parte della sig.ra Clementi Caterina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR2000019]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48119

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo (BS) fg. n. 3 mapp. n. 6, 7 e porzione area strada dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato rurale in loc. «Guspessa» da parte del sig. Bertolini Enrico Maria

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 15 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Bertolini Enrico Maria per la ristrutturazione fabbricato rurale in loc. «Guspessa»;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto che nell'area di pertinenza non dovrà essere alterata la naturale morfologia del terreno e dovrà essere evitata la costruzione di muretti di recinzione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (BS) fg. 3 mapp. n. 6, 7 e porzione area strada per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato rurale in loc. «Guspessa» da parte del sig. Bertolini Enrico Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000110]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48120

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 5 mapp. n. 28-29 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in loc. Mortirolo/Fontana da parte del sig. Pietroboni Alessandro

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10

dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Pietroboni Alessandro per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in loc. Mortirolo/Fontana;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (BS) fg. 5 mapp. n. 28-29, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in loc. Mortirolo/Fontana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000111]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48121

[5.1.3]

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 40 mapp. n. 505 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della struttura baraccale in loc. Florin da parte del sig. Cusini Mario Felice

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale

Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 2 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Cusini Mario Felice per la ristrutturazione della struttura baraccale in loc. Florin;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO) fg. 40 mapp. n. 505 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della struttura baraccale in loc. Florin da parte del sig. Cusini Mario Felice;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000112]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48122

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Bienno (BS) fg. 1 mapp. n. 1591 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione rustico in loc. Travagnolo da parte del sig. Ercoli Giovanni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Ercoli Giovanni per riqualificazione rustico in loc. Travagnolo;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei

problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (BS) fg. 1 mapp. n. 1591, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione rustico in loc. Travagnolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000113]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48123
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 42 mapp. n. 141, 142, 240 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato rurale da parte del sig. Cusini Vito

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 19 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Cusini Vito per ampliamento fabbricato rurale;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO) fg. 42 mapp. n. 141, 142, 240 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato rurale da parte del sig. Cusini Vito;

2) di dare atto che le suddette opere sono già state realizzate e che, di conseguenza, lo stralcio delle aree ha efficacia in sanatoria;

3) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

4) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000114]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48124
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata (SO) fg. n. 15 mapp. n. 500, 499, 393, 391, 497, 493, 494, 495, 677 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada collegamento dalla loc. Reduel alla strada esistente da parte della sig.ra Petrucci Annamaria

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bel-

lezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 16 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Tovo di Sant'Agata (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Petrucci Annamaria per la realizzazione di strada collegamento dalla loc. Redeul alla strada esistente;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo di Sant'Agata fg. 15 mapp. n. 500, 499, 393, 391, 497, 493, 494, 495, 677 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada collegamento dalla località Redeul alla strada esistente da parte della sig.ra Petrucci Annamaria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000115]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48125

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria (SO) fg. n. 2 mapp. n. 3, fg. n. 24 mapp. n. 2, 8, 16, 17, 20 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palù da parte dell'amministrazione comunale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere

i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improvvisabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del comune di Torre di Santa Maria (SO) per la realizzazione di acquedotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palù;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di Santa Maria (SO) fg. n. 2 mapp. n. 3, fg. n. 24 mapp. n. 2, 8, 16, 17, 20 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale ed abbeveratoio al servizio Alpe Palù da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000116]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48I26

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 26 mapp. n. 18 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento edificio esistente con realizzazione di locali accessori interrati da parte del sig. Cusini Armando

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improvvisabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 4 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Cusini Armando per ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento edificio esistente con realizzazione di locali accessori interrati;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO) fg. 26 mapp. n. 18 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento edificio esistente con realizzazione di locali accessori interrati da parte del sig. Cusini Armando;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000117]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48127

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Manerba del Garda (BS), fg. 9 mapp. n. 7246 dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento di fabbricato esistente da parte del sig. Strelbel Adolf

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 25 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Manerba del Garda (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Strelbel Adolf per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato esistente in loc. Pisenze;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba del Garda (BS), fg. 9 mapp. n. 7246, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del re-

golamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000118]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48128

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 7 mapp. n. 73, 77 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazioni esterne da parte dei sigg. Passeri Roberto e Antonioli Santina

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel

quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Passeri Roberto e Antonioli Santina per la ristrutturazione fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazioni esterne;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (BS) fg. 7 mapp. n. 73, 77 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato - realizzazione strada di accesso e sistemazioni esterne da parte dei sigg. Passeri Roberto e Antonioli Santina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000119]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48129

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Artogne (BS) fg. n. 15 mapp. n. 5549 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di n. 2 serbatoi interrati per G.P.L. a servizio del complesso «Le Baite» sito in loc. Bassinale da parte del sig. Ottelli Rocco

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo

strativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improvvisabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 6 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Artogne (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Ottelli Rocco per la realizzazione di n. 2 serbatoi interrati per G.P.L. a servizio del complesso «Le Baite» sito in loc. Bassinale;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (BS) fg. 15 mapp. n. 5549 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la rea-

lizzazione di n. 2 serbatoi interrati per G.P.L. a servizio del complesso «Le Baite» sito in loc. Bassinale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR2000120]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48130

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 5 mapp. n. 91, 104 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne loc. Mortirolo-San Giacomo da parte della sig.ra Pietroboni Rosanna

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Pietroboni Rosanna per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne loc. Mortirolo-San Giacomo;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (BS) fg. 5 mapp. n. 91, 104 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato esistente in loc. Mortirolo-San Giacomo da parte della sig.ra Pietroboni Rosanna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000121]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48131

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Samolaco (SO) fg. 20 mapp. 7, 25 dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico fabbricato loc. Alpe Campo da parte del sig. Del Giorgio Amerigo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, alle stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 23 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Samolaco (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Del Giorgio Amerigo per adeguamento igienico fabbricato loc. Alpe Campo;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Samolaco (SO) fg. 20 mapp. n. 7, 25 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico fabbricato loc. Alpe Campo da parte del sig. Del Giorgio Amerigo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000122]

[5.1.3]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48132

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. n. 7 mapp. n. 72, 74, 75 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e recupero edilizio di fabbricato rurale da parte dei sigg. Passeri Silvio e Antonioli Marianna

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della

Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 26 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Passeri Silvio e Antonioli Marianna per manutenzione straordinaria e recupero edilizio di fabbricato rurale;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (BS) fg. 7 mapp. n. 72, 74, 75 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e recupero edilizio di fabbricato rurale da parte dei sigg. Passeri Silvio e Antonioli Marianna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000123]

[5.2.1]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48168

Comuni di: Somaglia, Fombio, S. Stefano Lodigiano e S. Rocco al Porto - Tratta AV Milano/Bologna - Partecipazione alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di variante all'interconnessione di Piacenza ovest - Manifestazione di favorevole volontà di intesa ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 in ordine al medesimo progetto

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che in data 18 luglio 1997 la Regione Lombardia, con deliberazione n. 6/30179, ha approvato il progetto della tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna, subtratta Milano-Parma (dal km. 0 al km. 109,283), esprimendo nella stessa parere favorevole in merito alla bozza di accordo procedimentale;

- che in data 23 luglio 1997 si è svolta la conferenza di servizi, convocata dal ministero dei trasporti ai sensi della l. 385/90 art. 7 e della l. 241/90 art. 14, nella quale è stato approvato il progetto esecutivo della subtratta Milano-Parma da tutti gli enti interessati, tra i quali la Regione Lombardia, la provincia di Lodi, i comuni di Somaglia, Fombio, S. Stefano Lodigiano e S. Rocco al Porto;

- che in data 23 luglio 1997 è stato inoltre sottoscritto l'accordo procedimentale tra Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, Treno Alta Velocità, Regione Emilia Romagna e Regione Lombardia, finalizzato a garantire l'esatta attuazione degli impegni connessi alla realizzazione dell'opera nonché il rispetto degli interessi ambientali e la relativa univoca quantificazione degli impatti;

Rilevato:

- che successivamente alla chiusura della conferenza di servizi è sopravvenuta la decisione, da parte delle Ferrovie dello Stato, di ridurre la velocità dell'interconnessione ferroviaria tra la progettata linea ad alta velocità e la linea FS storica Milano-Bologna da 220 km/h a 160 km/h;

- che tale modifica ha comportato una variante territoriale al tracciato dell'interconnessione di Piacenza ovest e del tratto di linea ferroviaria ad alta velocità conseguentemente interessato;

- che tale variante progettuale determina un accorciamento della lunghezza della linea di interconnessione ferroviaria con la conseguente diminuzione delle aree agricole interessate da espropriare, evitando altresì la deviazione del colatore Mortizza e dei relativi argini;

- che l'adeguamento progettuale in oggetto è stato recepito dalla variante al Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale del Consorzio del Lodigiano, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1295 del 29 luglio 1999;

Considerato:

- che con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione n. 41/TAV. 4 del 21 gennaio 2000 è stata indetta la conferenza di servizi ai sensi del d.P.R. 383/94 per la valutazione e l'approvazione dell'adeguamento progettuale relativo all'interconnessione di Piacenza ovest ed al tratto di linea A.V. Milano-Bologna conseguentemente interessato;

- che con nota del ministero dei trasporti e della navigazione n. 50/TAV. 4 del 21 gennaio 2000 la suddetta conferenza di servizi è stata convocata per il giorno 16 febbraio 2000, presso il servizio pianificazione e programmazione (già direzione generale M.C.T.C.) palazzina C - 1° piano - sala Emiciclo - via G. Caraci n. 36 - Roma;

- che, ai fini di espletare le ulteriori necessarie verifiche relative alla variante di tracciato e dell'espressione del parere di competenza, la Regione Lombardia ha convocato per il giorno 13 gennaio 2000 il gruppo di lavoro istruttorio internazionale, così come di seguito composto:

- Direzione Generale Urbanistica - servizio sviluppo sostenibile del territorio

- Direzione Generale Urbanistica - servizio urbanistica

- Direzione Generale Tutela Ambientale - servizio protezione ambientale e sicurezza industriale

- Direzione Generale Tutela Ambientale - servizio risorse energetiche e ambientali e tutela dell'ambiente naturale e parchi

- Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale - servizio strumenti integrati urbani e territoriali

- Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale - servizio geologico e riassetto del territorio

- Direzione Generale Agricoltura - servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di supporto

- Direzione Generale Sanità - servizio prevenzione sanitaria

- Direzione Generale Opere Pubbliche - servizio difesa del suolo e gestione acque pubbliche

- Direzione Generale Trasporti e Mobilità - servizio programmazione e sviluppo infrastrutture

- Direzione Generale Trasporti e Mobilità - servizio opere di viabilità;

- che a seguito di tale incontro sono pervenuti alla Direzione Trasporti e Mobilità i pareri favorevoli, che si allegano alla presente deliberazione parte integrante della stessa (Allegato B) (*omissis*) delle seguenti direzioni generali:

- Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - servizio difesa del suolo e gestione acque pubbliche

- Direzione Generale Urbanistica - servizio sviluppo sostenibile del territorio

- Direzione Generale Sanità - servizio prevenzione sanitaria

- Direzione Generale Agricoltura - servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di supporto

- Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale - servizio geologico e riassetto del territorio

- Direzione Generale Trasporti e Mobilità - servizio opere di viabilità;

- Direzione Generale Tutela Ambientale - servizio protezione ambientale e sicurezza industriale

- Direzione Generale Urbanistica - servizio urbanistica dai quali emerge che le modifiche apportate al progetto comportano differenze significative al progetto approvato in sede di conferenza di servizi del 23 luglio 1997;

- che in ogni caso tale modifica, pur essendo di modesta entità, costituisce un'ottimizzazione progettuale per il minore impatto determinato sul territorio attraversato;

- che le opere dell'adeguamento progettuale, pur non conformi ai vigenti strumenti urbanistici dei comuni interessati (Somaglia, Fombio, S. Stefano Lodigiano e S. Rocco al Porto) sono conformi alle previsioni urbanistiche contenute nel vigente Piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Consorzio del Lodigiano;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della variante all'interconnessione di Piacenza ovest ed al tratto di linea A.V. Milano-Bologna conseguentemente interessato per quanto di competenza regionale con il rispetto di quanto sopra elencato;

Ritenuto di partecipare alla conferenza di servizi del 16 febbraio 2000 per la valutazione e l'approvazione dell'adeguamento progettuale relativo all'interconnessione di Piacenza ovest ed al tratto di linea A.V. conseguentemente interessato, rappresentando le valutazioni della Regione Lombardia specificate nella presente deliberazione;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art. 14-ter;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 383/1994;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per la Regione Lombardia e non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla conferenza di servizi del 16 febbraio 2000 manifestando, ai sensi del d.P.R. 383/1994, favorevole volontà d'intesa in ordine all'approvazione del progetto di adeguamento progettuale relativo all'interconnessione di Piacenza ovest ed al tratto di linea A.V. Milano-Bologna conseguentemente interessato, i cui elaborati costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo (Allegato A) (*omissis*);

2. di dare atto che i servizi regionali sottoelencati hanno espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al progetto con le prescrizioni indicate nei rispettivi atti allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante della stessa (Allegato B) (*omissis*);

- Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - servizio difesa del suolo e gestione acque pubbliche

- Direzione Generale Urbanistica - servizio sviluppo sostenibile del territorio

- Direzione Generale Sanità - servizio prevenzione sanitaria

- Direzione Generale Agricoltura - servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di supporto

- Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale - servizio geologico e riassetto del territorio

- Direzione Generale Trasporti e Mobilità - servizio opere di viabilità;

- Direzione Generale Tutela Ambientale - servizio protezione ambientale e sicurezza industriale

- Direzione Generale Urbanistica - servizio urbanistica.

Il segretario: Sala

[BUR20000124]

[5.3.4]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48169

Legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 «Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture nelle aree urbane» - Indizione di bandi per l'acquisto e/o locazione finanziaria di veicoli a trazione elettrica e per la redazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli elettrici

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 «Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane»;

Dato atto che, con tale norma, la Regione Lombardia concorre alla realizzazione del piano energetico nazionale e delle previsioni della legge 10 gennaio 1991, n. 10, mediante la riduzione delle emissioni climalteranti da traffico veicolare ed il risparmio energetico conseguente al minor impiego di combustibili fossili;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale 11 gennaio 1991, n. 4780, 5 novembre 1991, n. 14606, 9 novembre 1993, n. 43079 e 19 novembre 1999, n. 46475 inerenti l'individuazione delle aree omogenee esposte a episodi acuti di inquinamento atmosferico e l'assunzione di determinazioni funzionali al contenimento ed alla prevenzione di tali situazioni, tra cui la limitazione del traffico veicolare;

Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede interventi contributivi statali, a copertura di mutui ed altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1998 «Mobilità sostenibile nelle aree urbane», che impegna gli stessi soggetti a dotarsi di quote progressivamente crescenti di tali veicoli, onde concorrere al conseguimento degli obiettivi derivanti dalla firma del protocollo di Kyoto che vincola l'Unione europea a ridurre dell'8% le emissioni di gas serra entro il 2010, rispetto ai livelli del 1990;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 maggio 1999 «Concessione di mutui agli enti locali, da parte della Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento degli interventi in campo ambientale, previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426» che fissa le modalità per accedere ai contributi statali destinati a finanziare una quota parte degli oneri derivanti dalla sostituzione di alcune categorie di veicoli tradizionali con mezzi analoghi, caratterizzati da emissioni a minimo impatto ambientale;

Ritenuto, con riferimento ai suindicati provvedimenti legislativi e regolamentari statali e valutata la politica energetica della Regione Lombardia, sia in termini di fonti energetiche rinnovabili che di tecnologie innovative per il contenimento delle emissioni climalteranti, che si debba reiterare l'iniziativa regionale nello specifico settore, estendendo, nei limiti consentiti dalla stessa l.r. 40/91, le categorie di veicoli per i quali possa essere formulata istanza di contribuzione;

Ritenuto altresì che si debba promuovere ogni utile consultazione con i competenti Ministeri per definire, attraverso l'istituto della programmazione negoziata, un piano d'area pluriennale che garantisca le risorse necessarie alla definizione di un progetto regionale organico e funzionale;

Verificato che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, prevede uno stanziamento di L. 1000 milioni ad capitolo 4.3.3.2.3768;

Rammentato che la l.r. 40/94, rinviando alla Giunta regionale le determinazioni inerenti l'accesso-ammissibilità alla contribuzione e la valutazione dei progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli a trazione elettrica, fissa una prima priorità per la concessione dei benefici economici e vieta la cumulabilità di finanziamenti regionali e statali sulle medesime iniziative;

Ritenuto, in adempimento al surrichiamato rinvio, di:

- indire due distinti bandi per la presentazione delle domande di acquisto o locazione finanziaria di veicoli a trazione elettrica, con relative infrastrutture di ricarica, e dei progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli elettrici;

- stabilire il 28 aprile 2000 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo per le diverse iniziative;

- assumere, quali elementi formali e sostanziali della procedura di accesso - ammissibilità ai contributi e concessione

- decadenza dei medesimi, le indicazioni riportate nella scheda esplicativa allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce, unitamente agli allegati 2 e 3, parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di affidare al Nucleo di valutazione ex art. 6 della l.r. 40/94, già depositario degli adempimenti connessi ai progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli elettrici, anche l'istruttoria delle domande di contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria dei veicoli ai fini della predisposizione della relativa graduatoria di merito;

Preso atto che il Dirigente competente per materia individua tali determinazioni come fonte regolamentare per gli adempimenti connessi alla concessione dei contributi ex art. 6 della più volte citata l.r. 40/94;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni,

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di indire il bando per la presentazione delle domande propedeutiche alla definizione di due distinte graduatorie per accedere ai contributi destinati all'acquisto-acquisizione di veicoli a trazione elettrica ed al finanziamento dei progetti dimostrativi e di diffusione di tali veicoli, come meglio individuati al paragrafo «Oggetto dei contributi» dell'allegato 1 alla presente deliberazione;

2. di fissare il 28 aprile 2000 quale termine ultimo per l'invio delle surrichiamate istanze, pena l'inammissibilità delle stesse;

3. di individuare gli allegati 1), 2) e 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come fonte regolamentare per l'attivazione e la conclusione dei procedimenti connessi alla concessione dei contributi ex art. 6 della l.r. 40/91;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

La legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40, ha previsto, nell'ambito delle azioni funzionali al contenimento delle emissioni climalteranti, la concessione, a soggetti pubblici e privati, di contributi a fondo perduto per l'abbattimento degli oneri conseguenti all'acquisto e/o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicoli elettrici e per la realizzazione delle connesse infrastrutture di ricarica.

La medesima norma ha altresì esteso la possibilità di accesso a tali benefici economici ai progetti dimostrativi e di diffusione di tali veicoli, affidandone la valutazione ad un apposito nucleo.

Con la presente nota si intende esaurire le previsioni legislative in ordine a:

- individuazione dei soggetti beneficiari;
- oggetto dei contributi;
- entità dei contributi;
- modalità per la presentazione delle domande e relativi termini temporali;
- documentazione da allegare alla domanda di contributo;
- criteri selettivi e prioritari da osservarsi per la concessione dei contributi;
- modalità di erogazione dei contributi;
- termini di decadenza e non cumulabilità dei contributi;
- procedura amministrativa.

Soggetti beneficiari

La norma in oggetto identifica, quali soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione, gli enti pubblici, le persone giuridiche e le persone fisiche.

Oggetto dei contributi

Sono ammissibili alla contribuzione:

1. i veicoli aventi le seguenti connotazioni:

- 1.1 autoveicoli delle categorie M1 ed N1 dotati di:
- a) trazione elettrica;

b) trazione ibrida con moto generatore termico funzionale alla sola generazione di energia elettrica;

1.2 quadricicli e tricicli a trazione elettrica;

1.3 ciclomotori a trazione elettrica;

1.4 biciclette a pedalata assistita;

1.5 imbarcazioni a trazione elettrica per la navigazione interna, destinate a servizi di pubblica utilità.

2. le infrastrutture di ricarica

3. i progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui al precedente punto 1).

Entità dei contributi

La norma in oggetto prevede, all'art. 5, comma 1, che la contribuzione concedibile sia ricompresa nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto dei veicoli, IVA esclusa.

Per i progetti, l'ammontare massimo dei contributi verrà determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), coi provvedimenti regionali di approvazione del bando di concorso.

Le risorse finanziarie di cui al competente capitolo del Bilancio preventivo per l'esercizio 2000 saranno destinate, per il 90% all'acquisto-acquisizione dei veicoli ed alla realizzazione delle strutture di ricarica, per il restante 10% alla copertura delle spese sostenute per la redazione dei progetti dimostrativi.

Nella somma corrispondente al 90% dello stanziamento, deve intendersi ricompresa la quota parte destinata all'attività di monitoraggio selezionato, da determinarsi in funzione delle istanze inserite nella graduatoria di merito e finanziate. L'importo del contributo sarà stabilito in base ai seguenti valori percentuali:

a) 45% per i veicoli di cui al punto 1.1 e comunque per un importo unitario non superiore a L. 20.000.000 per la categoria M1 e L. 23.000.000 per la categoria N1;

b) 40% per i veicoli di cui al punto 1.2 e comunque per un importo unitario non superiore a L. 6.000.000;

c) 35% per i ciclomotori di cui al punto 1.3 e comunque per un importo unitario non superiore a L. 1.500.000;

d) 30% per le biciclette a pedalata assistita di cui al punto 1.4 e comunque per un importo unitario non superiore a L. 600.000;

e) 30% per le imbarcazioni di cui al punto 1.5 e comunque per un importo non superiore a L. 90.000.000;

f) 30% per le strutture di ricarica di cui al punto 2) e comunque per un importo non superiore a L. 500.000 per i quadretti di ricarica e a L. 1.500.000 per le colonnine;

g) 5% per i progetti di cui al punto 3), calcolato sul costo complessivo degli stessi e comunque per un importo non superiore a 25.000.000.

Nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia destinata non all'acquisto ma alla locazione finanziaria, l'importo del contributo sarà correlato ai relativi canoni di leasing, comprensivi della quota di riscatto, con l'esclusione dell'IVA e delle somme riconducibili a prestazioni contrattuali diverse dal costo di acquisizione, che deve essere chiaramente deducibile.

Non sono ammessi a contribuzione l'IVA, le opere civili (box, parcheggi, pensiline, manufatti di sostegno delle strutture di ricarica) e gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi e impianti richiesti dalle vigenti normative di settore.

Per le persone fisiche e giuridiche di diritto privato interessate all'acquisto e/o alla locazione finanziaria della tipologia di veicoli di seguito rappresentate, le richieste di finanziamento, comprensive della contribuzione per le strutture di ricarica, devono essere presentate in modo coordinato e cumulativo (vedi allegato 2), mediante il ricorso a enti locali, associazioni di categoria, organismi di riferimento, associazioni temporanee, ecc. con sede amministrativa in Regione Lombardia, così da presentare le seguenti soglie minime di ammissibilità:

- 150.000.000 milioni per i veicoli di cui al punto 1.1;
- 110.000.000 milioni per i veicoli di cui al punto 1.2;
- 55.000.000 milioni per i ciclomotori di cui al punto 1.3;
- 30.000.000 milioni per le biciclette di cui al punto 1.4.

I valori minimi di 150 milioni e 110 milioni sono altresì fatti salvi per iniziative miste che prevedano, contestualmente, l'acquisto di veicoli a quattro/tre ruote e veicoli a due ruo-

te: in tali casi il costo complessivo dei ciclomotori e/o delle biciclette non può superare la soglia massima pari ad 1/5 (un quinto) del costo delle iniziative stesse.

Per quanto attiene i costi dei veicoli, la Regione assumerà, come riferimento, l'elenco prezzi contenuto nell'Annuario del veicolo elettrico CEI - CIVES.

Per i progetti, l'importo complessivo deve essere contenuto tra L. 400.000.000 e L. 600.000.000

Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere redatte in triplice copia; per le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, l'originale dell'istanza deve essere corredato da bollo.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ovvero, nei casi di iniziative a carattere coordinato e cumulativo, dal soggetto responsabile.

Le domande devono pervenire al protocollo Generale della Regione Lombardia, Direzione Generale Tutela Ambientale, Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi, via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano, entro venerdì 28 aprile 2000 (secondo gli orari di accesso al pubblico - da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Per le domande non recapitate direttamente agli Uffici regionali farà fede il timbro dell'ufficio Postale di partenza.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto non saranno considerate ammissibili a contribuzione.

Parimenti saranno dichiarate inammissibili, per le motivazioni di cui al paragrafo «Termine di decadenza e non cumulabilità» le domande riferite ad iniziative già finanziate, anche parzialmente, con contributi regionali e/o statali.

Documentazione

La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. acquisto o locazione finanziaria dei veicoli e realizzazione delle connesse infrastrutture di ricarica:

1.1 relazione di supporto all'iniziativa con la specificazione degli ambiti territoriali interessati, dei presupposti fondanti, degli obiettivi primari e secondari, dei risultati attesi, del soggetto coordinatore e responsabile del progetto, con relativi recapiti;

1.2 eventuali tavole grafiche e tabelle di riferimento;

1.3 nota esplicativa sullo stato della procedura decisionale di approvazione dell'iniziativa e copia degli atti di riferimento;

1.4 schede tecniche e certificati di conformità dei veicoli, tipologia, categoria ed estremi di omologazione del Ministero dei Trasporti per la circolazione su finanziaria, offerta contenente i canoni di leasing, comprensivi della quota di riscatto, con l'indicazione della quota di solo costo dei veicoli, IVA esclusa);

1.5 copia del provvedimento di concessione o del contratto di servizio pubblico (per le imbarcazioni delle persone fisiche e giuridiche di diritto privato);

1.6 certificazione attestante l'esperienza produttiva e gestionale della Società costruttrice;

1.7 eventuale dichiarazione, della stessa Società costruttrice, di estensione del periodo di garanzia oltre i limiti di legge, sia in termini temporali che di percorrenza chilometrica;

1.8 schemi e disegni schematici delle infrastrutture di ricarica, tavole grafiche di inquadramento delle opere edili connesse;

1.9 autocertificazione attestante l'osservanza delle vigenti normative di settore per le opere da realizzare e, in particolare, per quelle di cui al precedente punto 1.8;

1.10 autocertificazione in ordine all'assenza di vincoli a carico delle aree d'intervento o, eventualmente, provvedimento autorizzativo per la modificazione della destinazione d'uso;

1.11 dichiarazione attestante l'impegno ad acquisire i mezzi, ad autofinanziare la quota di investimento non coperta dal contributo regionale (indicare se i finanziamenti integrativi siano stati richiesti e/o ottenuti e le relative fonti).

2. progetti dimostrativi e di diffusione di veicoli elettrici (progettazione non correlata all'acquisto di veicoli)

2.1 relazione esaustiva dell'intervento con la specificazione

degli ambiti territoriali interessati, dei presupposti fondanti, degli obiettivi primari e secondari, delle fasi di avanzamento progettuale, dei risultati attesi, del soggetto coordinatore e responsabile del progetto, con relativi recapiti;

2.2 ricognizione delle autorizzazioni amministrative e dei pareri propedeutici alla realizzazione del progetto;

2.3 preventivo di spesa e modalità di cofinanziamento;

2.4 soggetti interessati ed eventuali provvedimenti di programmazione negoziata *ex lege* 662/96;

2.5 tavole grafiche e tabelle di inquadramento del progetto, schemi e disegni schematici delle opere principali (anche viabilistiche), certificazione sul rispetto delle vigenti normative di settore e sulla presenza, o meno, di vincoli a carico delle aree di intervento;

2.6 annotazione sulla presenza di eventuali sinergie con altri progetti funzionali;

Priorità

La valutazione delle diverse istanze, per la definizione della graduatoria dei soggetti da ammettere ai benefici regionali, sarà improntata ai criteri selettivi di seguito richiamati, secondo pesi decrescenti:

– congruità formale e sostanziale della documentazione allegata alla domanda di contributo;

– iniziative e progetti proposti da soggetti pubblici, in forma singola o associata;

– iniziative e/o progetti proposti da persone fisiche o giuridiche di diritto privato, in forma singola o associata, fatte comunque salve le previsioni dell'ultimo capoverso del paragrafo «Entità dei contributi»;

– iniziative e/o progetti interessanti i comuni inseriti nelle aree omogenee regionali, come da elenco *allegato 3*;

– iniziative e progetti diretti a soddisfare esigenze di pubblica utilità;

– iniziative e progetti per la razionalizzazione del trasporto di beni e di persone, integrati nei piani urbani del traffico.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi regionali, a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito e assegnatari degli stessi, sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

1. Acquisto di veicoli

a) 50% alla presentazione dei seguenti documenti:

- copia autentica del contratto di acquisto dei veicoli di cui all'istanza di contributo, debitamente sottoscritto dal fornitore-distributore degli stessi mezzi. L'anticipo sarà comunque correlato all'ammontare complessivo del contratto medesimo, ciò in dipendenza delle possibili variazioni sui modelli di veicolo ordinati (a seguito, ad esempio, di aggiudicazione di gare d'appalto) e potrà essere, conseguentemente, ridotto ove si verificassero sconti sulle forniture, gli eventuali extracosti (maggiori oneri) saranno, viceversa, interamente a carico del soggetto responsabile dell'iniziativa;

- la dichiarazione di accettazione del contributo concesso e di impegno a realizza e l'iniziativa, e le coordinate bancarie (o altre) per l'accredito della somma.

Il contratto e le note informative sui veicoli acquisiti e sulla società produttrice (vedi punti 1.4, 1.6 e 1.7 del paragrafo «Documentazione») dovrà essere inviato al Servizio regionale competente (vedi paragrafo «Presentazione delle domande») entro e non oltre il 200° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della graduatoria delle iniziative ammesse alla contribuzione regionale e finanziate.

Per le iniziative selezionate ai fini del monitoraggio, l'anticipo di cui sopra sarà altresì subordinato all'accettazione, da parte del soggetto responsabile, delle condizioni operative e finanziarie determinate dalla Regione e preventivamente comunicate.

b) 50% alla presentazione della documentazione inerente l'immatricolazione e l'operatività di tutti i veicoli, che dovrà essere trasmessa allo stesso Servizio regionale entro i 120 giorni successivi al termine di invio del contratto di acquisto.

Il termine surrichiamato può essere prorogato per una sola volta e comunque per un periodo complessivo non superiore a giorni 60, quando la richiesta di proroga, da presentarsi entro la scadenza fissata, sia motivata da ragioni non dipendenti dalla volontà del richiedente.

2. Locazione finanziaria

a) frazionata in quote semestrali, su un arco temporale pari a quello di durata del contratto di leasing, previa presentazione di copia autentica del contratto stesso e delle relative fatture al competente Servizio Regionale già richiamato.

Per quanto applicabili, sono estese alla locazione finanziaria le prescrizioni temporali e le condizioni previste per l'acquisto di veicoli

3. Progetti

a) in unica soluzione, entro 3 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa graduatoria.

Termini di decadenza e non cumulabilità

– I termini temporali per gli adempimenti di cui al precedente paragrafo «Erogazione dei contributi» e la documentazione ad essi correlata, ivi compresa l'accettazione delle condizioni per il monitoraggio, sono fissati pena la decadenza dal diritto al beneficio concesso.

– La rinuncia al contributo per motivi diversi o la dichiarazione di decadenza forzata dello stesso, (dichiarazioni mendaci, contratti e fatturazioni antecedenti la pubblicazione del presente bando ecc.) successive all'erogazione dell'anticipo o di parte delle quote di leasing, comporterà il versamento delle corrispondenti somme all'ente erogante, maggiorate degli interessi legali. Nei casi di iniziative coordinate e cumulative l'azione di rivalsa sarà attivata nei confronti del soggetto responsabile ovvero del singolo partecipante, ove da dimostrata la responsabilità soggettiva dello stesso.

– I contributi assegnati non sono cumulabili con altre provvidenze regionali e/o statali aventi le medesime finalità.

Procedura amministrativa

Il procedimento sarà attivato dal competente Servizio regionale ad avvenuta acquisizione delle domande di contribuzione.

Il procedimento sarà definito secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

In sede di valutazione delle iniziative e dei progetti, potranno essere richieste integrazioni documentali per i necessari approfondimenti.

La graduatoria finale sarà resa pubblica mediante il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La Regione assicurerà la massima riservatezza in ordine ai dati riportati nelle domande di contributo.

ALLEGATO 2

Spett. Regione Lombardia
Settore Ambiente e Energia
Servizio Risorse Energetiche e Ambientali
e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi
Protocollo Generale
via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO

Dichiarazione

Il sottoscritto
responsabile dell'iniziativa denominata
avendo preso atto della l.r. 40/91 e delle condizioni sottese ai procedimenti connessi alla concessione dei contributi, avanza formale istanza di finanziamento, in nome e per conto delle persone fisiche e/o giuridiche di diritto privato di cui alle alleghe schede riepilogative.

Dichiara altresì:

- di rappresentare, in qualità di responsabile di tale iniziativa, il/la
con sede amministrativa in Regione Lombardia, Comune di
via/p.zza n.;
- di essere espressamente delegato dalle stesse persone a coordinare l'iniziativa;
- di non aver acquisito per l'iniziativa medesima alcun contributo regionale o statale concorrente.

....., li

In fede

Proponente n.
 Denominazione
 Ragione sociale
 Attività
 Sede (Via, numero)
 CAP, Città, Provincia
 Telefono/Fax
 Veicoli (tipo, quantità e costo unitario)
 Destinazione d'uso
 Luogo di impiego (Comune/i)
 Soggetto responsabile (generalità e firma)

ALLEGATO 3

Comuni facenti parte delle aree intercomunali omogenee di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 4780 dell'11 gennaio 1991, n. 14606 del 5 novembre 1991, n. 43079 del 9 novembre 1993, e n. 46475 del 19 novembre 1999.

Area di Milano

| | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Milano | Villasanta | Settimo Milanese |
| Concorezzo | Pero | Vimodrone |
| Rho | Cernusco s/Naviglio | Arese |
| Carugate | Bollate | Agrate Brianza |
| Novate Milanese | Caponago | Cormano |
| Segrate | Bresso | Pioltello |
| Cusano | Peschiera Borromeo | Paderno Dugnano |
| San Donato Milanese | Sesto San Giovanni | Opera |
| Cinisello Balsamo | Rozzano | Nova Milanese |
| Assago | Muggiò | Buccinasco |
| Monza | Corsico | Cologno Monzese |
| Cesano Boscone | Brugherio | Arcore |

Area di Gallarate – Busto Arsizio – Legnano

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Gallarate | Busto Arsizio | Castellanza |
| Legnano | San Giorgio su Legnano | Canegrate |
| San Vittore Olona | Parabiago | |

Area di Como

| | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| Como | San Fermo | Grandate |
| Casinate con Bernate | Senna Comasco | Capiago Intimiano |
| Lipomo | Montorfano | Cantù |
| Figino | Serenza | Novedrate |
| Mariano Comense | Cabiate | Fino Mornasco |

Area di Bergamo

| | | |
|---------|------------------|-------|
| Bergamo | Ponte San Pietro | Mozzo |
| Curno | Seriate | |

Area di Varese

| | | |
|--------|--|--|
| Varese | | |
|--------|--|--|

[BUR20000125]

[5.3.1]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48170

Approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione della riserva naturale «Pian di Spagna – Lago di Mezzola»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. III/1913 del 5 febbraio 1985, che istituisce la riserva naturale «Pian di Spagna – Lago di Mezzola» e ne affida la gestione ad un Consorzio tra le Comunità montane Alto Lario Occidentale, Valchiavenna e Valtellina di Morbegno;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/31935 del 26 aprile 1988 con la quale è costituito il Consorzio per la gestione della riserva naturale «Pian di Spagna – Lago di Mezzola» e ne è approvato lo Statuto;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26, di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», che dispone l'adeguamento degli Statuti dei Consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Viste le deliberazioni della Assemblea della Comunità Montana «Alto Lario Occidentale» n. 15 del 20 giugno 1998, della Assemblea della Comunità Montana Valchiavenna n. 51 del 18 dicembre 1998 e della Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Morbegno n. 6 del 1° giugno 1999, con le quali viene approvato il suddetto adeguamento dello Statuto;

Visto il testo del nuovo Statuto del Consorzio per la gestione della riserva naturale «Pian di Spagna – Lago di Mezzola», composto da n. 19 articoli;

Ritenuto il suddetto testo conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. n. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di stabilire l'entrata in vigore del nuovo Statuto consortile dal giorno successivo alla sua pubblicazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) Di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione della riserva naturale «Pian di Spagna – Lago di Mezzola», composto da n. 19 articoli e adottato dagli Enti costituenti il Consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3) Di stabilire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

CONSORZIO RISERVA NATURALE
 PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
STATUTO

Titolo I – GENERALITÀ

Art. 1 – Costituzione del consorzio

In ottemperanza alle disposizioni della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e della deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1913 del 6 febbraio 1985 è costituito, tra le Comunità Montane «Alto Lario Occidentale», «Valchiavenna» e «Valtellina di Morbegno» un consorzio denominato «Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola» per la gestione dell'omonima riserva naturale.

Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge o per le ipotesi previste dall'art. 12 della l.r. n. 26 del 16 settembre 1996.

Il consorzio ha sede presso la Comunità Montana «Alto Lario Occidentale» di Gravedona.

Art. 2 – Finalità e funzione del consorzio

Il consorzio:

– attua la gestione della Riserva Naturale «Pian di Spagna e Lago di Mezzola» in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura, alla fruizione dell'area ai fini didattico-ricreativi, alla disciplina delle attività socio-economiche presenti e compatibili con l'ambiente;

– adotta il piano ed approva i programmi di gestione di cui all'art. 14 della l.r. 30 novembre 1986, n. 86;

– provvede alle opere necessarie alla conservazione ed al ripristino della Riserva;

– provvede alla vigilanza, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 86/83;

– rilascia le autorizzazioni previste dalla l.r. n. 86/83 e dell'atto istitutivo della Riserva;

– svolge ogni altra funzione prevista dalla l.r. n. 86/83 e dall'atto istitutivo della Riserva.

Titolo II – ORGANI

Art. 3 – Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 4 – Composizione e durata dell'Assemblea

L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuna delle tre Comunità Montane consorziate nella persona del Presidente o componente dell'Assemblea Comunitaria, suo delegato.

Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono fissate in proporzione diretta alla estensione di territorio incluso nella Riserva, secondo le seguenti percentuali:

- Comunità Montana Alto Lario Occidentale 59/100
- Comunità Montana Valchiavenna 28/100
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno 13/100

Nelle stesse percentuali è quantificato il voto di ciascun rappresentante, in sede di votazione ed ai fini del riparto della contribuzione obbligatoria di ciascuna Comunità Montana.

Art. 5 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera, oltre che sugli argomenti indicati dall'art. 4 della l.r. n. 26/96, anche sugli altri atti fondamentali previsti dall'art. 10 della l.r. n. 13/93, ed in particolare:

- a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
- b) il Piano di Riserva ed i programmi annuali o pluriennali di gestione della stessa;
- c) le convenzioni con le Province, i Comuni o altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- d) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- e) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta, a pena di decadenza.

Art. 6 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno entro il 31 dicembre per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario ed entro il 30 giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di uno degli enti consorziati. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata portante l'ordine del giorno e spedita almeno due settimane prima dell'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere spedita cinque giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio;

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione, compresi gli astenuti, salvo i casi per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dalla l.r. n. 26/96.

L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la maggioranza delle quote di partecipazione e comunque con la presenza di almeno due dei tre componenti.

Art. 7 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del consorzio e da n. 4 consiglieri, scelti tra persone estranee all'Assemblea, in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Ognuna delle Comunità Montane consorziate deve essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione da almeno un componente designato dai rispettivi Presidenti.

Quando, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino al rinnovo dell'Assemblea (prorogatio).

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di componente di Assemblea delle Comunità Montane consorziate.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 5, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione del consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) la predisposizione del piano e dei programmi di gestione della Riserva e la loro attuazione;
- b) la proposta all'Assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- c) la nomina del Direttore e del Segretario del Consorzio;
- d) l'assunzione delle deliberazioni di cui al comma 3, art. 10 della l.r. n. 13/93;
- e) ogni altro provvedimento di competenza del consorzio e per il quale la legge o lo Statuto non prevedono espressamente l'attribuzione all'Assemblea od al Direttore.

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese; può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno due suoi componenti.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera portante l'ordine del giorno e spedita almeno una settimana prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta ventiquattr'ore prima, a mezzo telegramma o telefacsimile.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e cioè di tre compreso il Presidente.

Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è legale rappresentante del consorzio ed è eletto dalla Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea, senza diritto di voto, ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali in unione al Segretario;
- b) rappresenta il consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- d) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza consortile;
- e) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per Statuto.

Art. 11 – Direttore

Il Direttore del Consorzio adempie ai compiti indicati dall'art. 8 della l.r. n. 26/96 e predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di gestione della Riserva da presentare al Consiglio di Amministrazione; si rinvia, per quanto si riferisce alle modalità di assunzione, al rapporto di lavoro ed ai requisiti di professionalità previsti dallo stesso art. 8, cui si fa espresso rinvio.

Art. 12 – Segretario

È istituita la figura del segretario consortile, cui sono demandate le funzioni indicate al cennato art. 8, comma 8 della l.r. n. 26/96. L'incarico, a termine, è conferibile a segretario comunale con un minimo di anni 10 di servizio, in attività previamente autorizzato od in quiescenza ed a segretario-direttore di Comunità Montana, di ruolo; la delibera di incarico definirà puntualmente la durata, l'entità delle prestazioni ed il trattamento economico.

Titolo III – AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Uffici – Personale

Il consorzio ha propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento.

Art. 14 – Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) contributi degli enti consorziati;
- b) finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Statuto e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
- e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e quelli derivanti da atti di liberalità.

Art. 15 – Contributi degli Enti consorziati

I contributi a carico degli Enti consorziati sono determinati annualmente ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 14, fra gli Enti medesimi, come segue:

- a) la Comunità Montana «Alto Lario Occidentale» nella misura complessiva del 59%;
- b) la Comunità Montana «Valchiavenna» nella misura complessiva del 28%;
- c) la Comunità Montana «Valtellina di Morbegno» nella misura complessiva del 13%;
- d) i contributi degli Enti consorziati devono essere versati in due rate annuali corrispondenti alla misura del 90% di quanto indicato nel bilancio di previsione, entro il 30 aprile la prima rata ed entro il 31 luglio la seconda, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo.

Il progetto di bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione del consorzio dovrà, prima di essere sottoposto all'Assemblea Consortile, essere trasmesso a ciascuna Comunità Montana che potrà entro i successivi trenta giorni presentare proprie osservazioni in merito all'entità del contributo posto a suo carico. Nel merito delle osservazioni si pronuncerà l'Assemblea Consortile in sede di approvazione del bilancio.

Titolo IV – PARTECIPAZIONE

Art. 16 – Partecipazione di Enti ed Associazioni

Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

I rappresentanti delle Associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e pescherecce operanti nel territorio della Riserva, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate, vengono consultati dal Consiglio di Amministrazione periodicamente, almeno una volta all'anno, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'Assemblea.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del consorzio sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

L'affissione all'albo pretorio della Comunità Montana sede del consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti Locali.

Art. 18 – Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione, o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti consorziati, secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, previe intese tra gli Enti medesimi.

Art. 19 – Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento del Consorzio, le norme di legge sui consorzi costituiti fra Enti locali.

[BUR20000126]

[5.3.4]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48173

Adeguamento e coordinamento degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività a ri-**dotto inquinamento atmosferico – (dd.g.r. 15 luglio 1997 dal n. 29878 al n. 29886 e dd.g.r. 27 novembre 1998 dal n. 39940 al n. 39943)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

la legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;

l'art. 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative»;

il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203: « (...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (...)»;

il d.p.c.m. del 21 luglio 1989: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n. 203/88 (...)»;

il d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento... emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

la legge 28 dicembre 1993, n. 549: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»;

la legge 21 gennaio 1994, n. 61: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

la legge regionale 14 agosto 1999, n. 161: «Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA»;

la d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20998 concernente: «Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale»;

la legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con legge 17 gennaio 1994, n. 47 e con d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

la circolare della presidenza del consiglio di ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. – serie generale – n. 154 del 4 luglio 1990;

Richiamate:

– la d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, come modificata ed integrata con dd.g.r. 1 agosto 1997, n. 30516 e 23 dicembre 1998, n. 40739, avente ad oggetto: «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo»;

– le dd.g.r. 15 luglio 1997, dal n. 29878 al n. 29885, come modificate con deliberazioni del 10 luglio 1997, concernenti autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui ai punti 6 – 7 – 8 – 12 – 14 – 17 – 24 e 30 dell'allegato 2 al decreto medesimo;

– le dd.g.r. 27 novembre 1998, dal n. 39940 al n. 39943 con le quali sono state autorizzate in via generale ulteriori quattro attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificate ai punti 5 – 10 – 15 e 21 del citato allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991;

– la d.g.r. 23 luglio 1999, n. 44407, che ha modificato la d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29886, concernente autorizzazione in via generale all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico specificato al punto 2 del richiamato allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991;

Visti, in particolare, di ciascuna delle deliberazioni autorizzative a carattere generale, sopra richiamate, i rispettivi allegati tecnici, specifici per le singole attività a ridotto inquinamento atmosferico e parti integranti le medesime deliberazioni, contenenti, tra l'altro, i capitoli «Messa in esercizio e a regime» e «Modalità e controllo delle emissioni», nei quali sono descritti gli adempimenti a carico delle ditte interessate, in applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 203/88;

Ritenuto, al fine di un ulteriore snellimento delle procedure connesse con la comunicazione di messa in esercizio e a regime dell'impianto autorizzato e con le modalità di controllo delle emissioni, specificate negli allegati tecnici sopra richiamati ed in analogia con quanto già disposto con la citata d.g.r. 23 luglio 1999, n. 44407, di modificare parzialmente il contenuto degli allegati tecnici in argomento, con specifico riferimento alle evidenziate prescrizioni, disponendo che:

– le ditte interessate debbano inoltrare ai soli comune/i e

ARPA - e non anche alla regione - le comunicazioni di messa in esercizio e a regime dei propri impianti autorizzati in via generale, nonché gli esiti delle analisi di controllo delle emissioni effettuate in applicazione dell'art 8, comma 2, del d.P.R. 203/88;

- le medesime ditte debbono tenere a disposizione delle autorità preposte al controllo i referti analitici relativi al controllo degli inquinanti, effettuato con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;

Rilevato inoltre che:

- gli allegati tecnici relativi alle dd.g.r. 15 luglio 1997, nn. 29882 e 29884, come modificate con dd.g.r. 10 settembre 1997 nn. 31093 e 31097, riportano negli «Schemi esemplificativi di bilancio di massa» contenuti nei rispettivi capitoli «Prescrizioni», errori di calcolo;

- l'allegato tecnico relativo alla d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39940, riporta, nel paragrafo «Prescrizioni-valori limite in emissione», l'erronea indicazione del limite per le emissioni delle polveri, espresso in 20 invece che in 10 mg/Nmc;

Ritenuto necessario rettificare gli errori materiali sopra evidenziati;

Visto altresì quanto disposto dal punto D13) della citata d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, come successivamente modificata, per effetto del quale deve essere predisposto un fac-simile di dichiarazione con cui le ditte:

- che svolgano attività a ridotto inquinamento atmosferico, relativamente alle quali siano stati emanati i provvedimenti regionali di autorizzazione a carattere generale

- che siano già autorizzati all'esercizio delle medesime attività ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 13 del d.P.R. 203/88 o con provvedimenti regionali contenenti i limiti di emissione in atmosfera, emanati precedentemente all'entrata in vigore del medesimo d.P.R. 203/88

- che siano autorizzati in via generale e definitiva all'esercizio di attività esistenti al ridotto inquinamento atmosferico, in applicazione della d.g.r. 12 febbraio 1999, n. 41406

- che intendano adeguare i propri impianti alle prescrizioni contenute negli specifici allegati tecnici relativi alle richiamate deliberazioni autorizzative a carattere generale

possono esprimere il proprio impegno a rispettare le suddette prescrizioni entro un termine espressamente previsto;

Visto il fac-simile di dichiarazione di cui al precedente paragrafo, predisposto dal competente servizio protezione ambientale e sicurezza industriale e ritenuto adeguato nel contenuto;

Considerato inoltre opportuno, tenuto conto dell'avvenuta sostituzione dell'allegato tecnico relativo alla d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29886, specifico per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, descritta al punto 2 dell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, con quelli allegati alla successiva d.g.r. 9 ottobre 1998, n. 38871 ed alla ulteriore d.g.r. 23 luglio 1999, n. 44407, uniformare le prescrizioni, gli adempimenti e le modalità di controllo delle emissioni indicati nei richiamati provvedimenti e, pertanto, stabilire che i titolari delle attività autorizzate in via generale con le dd.g.r. 15 luglio 1997, n. 29886 e 9 ottobre 1998, n. 38871, debbano adeguarsi ai contenuti dell'allegato tecnico relativo alla d.g.r. 23 luglio 1999, n. 44407, entro il termine previsto da tale ultima deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. con riferimento agli allegati tecnici relativi alle dd.g.r. 15 luglio 1997, dal n. 29878 al n. 29885, come successivamente modificate, e alle dd.g.r. 27 novembre 1998, dal n. 39940 al n. 39943, concernenti autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui ai punti 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 24 e 30 dell'allegato 2 al decreto medesimo, devono intendersi riscritti, come di seguito specificati, i capitoli «Messa in esercizio e a regime» e «Modalità e controllo delle emissioni», limitatamente al 1° e 2° capoverso:

«Messa in esercizio e a regime»

La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA - struttura territorialmente competente (*).

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

«Modalità e controllo delle emissioni»

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici relativi alle emissioni generate dagli impianti al comune interessato all'ARPA - struttura territorialmente competente (*), la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla regione della stessa ARPA (*).

Le analisi di controllo degli inquinanti dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività ed i referti analitici tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

(*) Nella fase transitoria, in attesa della completa operatività dell'ARPA della Lombardia, istituita con l.r. 14 agosto 1999 n. 161, le comunicazioni e le analisi di cui trattasi dovranno essere trasmesse ai presidi multizonali di igiene e prevenzione (P.M.I.P.), che si attivano per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, c. 3, del d.P.R. n. 203/88.

2. Sono rettificati, come di seguito riportati, gli errori di calcolo contenuti negli allegati tecnici relativi alle dd.g.r. 15 luglio 1997, nn. 29882 e 29884, come modificate con dd.g.r. 10 settembre 1997, nn. 31093 e 31097, relativi alle attività di cui ai punti 7 ed 8 dell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991 con specifico riferimento agli «Schemi esemplificativi di bilancio di massa», contenuti nei rispettivi capitoli «Prescrizioni»:

(per la d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29882)

Schema esemplificativo di bilancio di massa:

| Nome del prodotto | Consumo kg/anno | s.o.v. % | Totale s.o.v. kg/anno |
|--|--------------------|-------------|--------------------------|
| Tinta T1 | 250 | 0 | 0 |
| Fondo F1 | 1.650 | 5 | 82 |
| Finitura P1 | 1.000 | 5 | 50 |
| Fondo F2 | 1.260 | 56 | 706 |
| Finitura P2 | 1.980 | 54 | 1.069 |
| Catalizzatore C1 | 1.440 | 75 | 1.080 |
| Diluyente | 350 | 100 | 350 |
| Solvente di lavaggio (20% di 500 kg/anno) | 100 | 100 | 100 |
| TOTALE | 8.030 | | 3.437 |

Contenuto medio di s.o.v. per il processo ipotetico esaminato: (3437/8030) 100 = 43%.

* * *

(per la d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29884)

Schema esemplificativo di bilancio di massa:

| Nome del prodotto | Consumo kg/anno | s.o.v. % | Totale s.o.v. kg/anno |
|--|--------------------|-------------|--------------------------|
| Fondo F1 | 1.650 | 5 | 82 |
| Finitura P1 | 1.000 | 5 | 50 |
| Fondo F2 | 1.260 | 56 | 706 |
| Finitura P2 | 1.980 | 54 | 1.069 |
| Catalizzatore C1 | 1.440 | 75 | 1.080 |
| Diluyente | 350 | 100 | 350 |
| Solvente di lavaggio (20% di 500 kg/anno) | 100 | 100 | 100 |
| TOTALE | 7.780 | | 3.437 |

Contenuto medio di s.o.v. per il processo ipotetico esaminato: (3437/7780) 100 = 44%.

3. È altresì rettificato l'errore riportato nel paragrafo «Prescrizioni - valori limite in emissione» contenuto nell'allegato tecnico relativo alla d.g.r. 27 novembre 1998 n. 39940, specifico per l'attività di cui al punto 5 dell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, dovendosi intendere, quale limite per le emissioni delle polveri, 10 mg/Nmc.

4. È approvato il fac-simile di dichiarazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con cui le ditte:

- che svolgano attività a ridotto inquinamento atmosferico, relativamente alle quali siano stati emanati i provvedimenti regionali di autorizzazione a carattere generale

- che siano già autorizzati all'esercizio delle medesime attività ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 13 del d.P.R. 203/88 o con provvedimenti regionali, contenenti i limiti di emissione in atmosfera, emanati precedentemente all'entrata in vigore del medesimo d.P.R. 203/88

- che siano autorizzati in via generale e definitiva all'esercizio di attività esistenti al ridotto inquinamento atmosferico, in applicazione della d.g.r. 12 febbraio 1999, n. 41406

- che intendano adeguare i propri impianti alle prescrizioni contenute negli specifici allegati tecnici relativi alle richiamate deliberazioni autorizzative a carattere generale

possono esprimere il proprio impegno a rispettare le suddette prescrizioni entro il termine espressamente previsto dal fac-simile di cui al precedente p. 4.

5. I titolari delle attività autorizzate in via generale con dd.g.r. 15 luglio 1997, n. 29886 e 9 ottobre 1998, n. 38871, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico specificata al punto 2 dell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991 «Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiori a 20 Kg/g», dovranno adeguarsi ai contenuti dell'allegato tecnico relativo alla d.g.r. 23 luglio 1999, n. 44407, entro l'anno 2001.

6. È disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. È altresì disposta la comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati tra i quali le ditte già autorizzate in via generale con le dd.g.r. 15 luglio 1997 n. 29886 e 9 ottobre 1998, n. 38871.

Il segretario: Sala

FAC-SIMILE

(scrivere su carta semplice)

- Alla Regione Lombardia
 Direzione Generale Tutela Ambientale
 Ufficio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale
 Via F. Filzi n. 22
 20124 MILANO

- Al Comune di

- Alla ASL della (*)

provincia di

(*) Nella fase transitoria, in attesa della completa operatività dell'ARPA della Lombardia, istituita con l.r. 161/99, la dichiarazione in oggetto deve essere ancora inoltrata all'ASL territorialmente competente.

OGGETTO: Adeguamento alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, parte integrante la d.g.r. ., N., concernente autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 203/88, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritta al punto dell'allegato 2 al decreto medesimo

.....
(specificare la tipologia dell'attività)

Il sottoscritto

nato a il

residente in Comune di, Via n.,

in qualità di legale rappresentante della Ditta

con sede legale in Comune di, Via, n.,

ed insediamento produttivo sito in Comune di

Via (tel. n.)

nel quale insiste l'impianto per la produzione di

già autorizzato ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 203/88, con d.g.r./decreto, n.

DICHIARA

di volersi adeguare, con riferimento al proprio impianto produttivo, alle prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico, parte integrante la d.g.r., n., specificata in oggetto;

SI IMPEGNA

a rispettare le suddette prescrizioni entro 1 anno, decorrente dalla data attestante il ricevimento, da parte della Regione Lombardia, della presente dichiarazione, così come indicata sulla ricevuta di ritorno della cartolina utilizzata per la spedizione raccomandata o sulla timbratura apposta dall'ufficio del protocollo regionale, in caso di consegna a mano.

Distinti saluti.

.....
(timbro della Ditta e firma del legale rappresentante)

[BUR20000127]

[5.3.5]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48177

Determinazioni in merito alle modalità tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura

LA GIUNTA REGIONALE

Rilevato che in sede di applicazione del d.lgs. n. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è emersa la problematica, sollevata dagli operatori del settore agricolo, in ordine alla corretta gestione della particolare categoria di rifiuti di imballaggio primari limitatamente ai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari;

Valutata, al fine di risolvere le problematiche del mondo agricolo e di agevolare comportamenti che eliminano la pericolosità dei rifiuti garantendo il massimo rispetto ambientale, la necessità di regolamentare, in virtù di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell'art. 19 del d.lgs. n. 22/97, le operazioni relative alla gestione di questi rifiuti allo scopo di responsabilizzare tutti gli operatori interessati, e perseguire gli obiettivi della raccolta differenziata;

Evidenziato che in tale contesto è emersa la necessità di procedere alla definizione di specifici criteri tecnici in relazione ai nuovi adempimenti normativi e con la finalità di promuovere, ove possibile, il recupero come materia prima o come energia rispetto allo smaltimento finale;

Evidenziato che, in ordine alla normativa di riferimento, nell'ambito della questione di cui trattasi, emerge quanto segue:

- con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 22/97 e s.m.i. sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti in virtù dei quali questi ultimi non sono più distinti in speciali o speciali tossico nocivi sulla base delle analisi chimiche, ma, secondo le relative caratteristiche di pericolosità, sono considerati pericolosi (precisati nell'elenco di cui all'allegato D del d.lgs. n. 22/97) o non pericolosi;

- in base all'art. 57, comma 1 del d.lgs. n. 22/97 e s.m.i. le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del suddetto decreto, in particolare la Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915/82 del 27 luglio 1984;

- il contenuto del punto 1.2 della citata Deliberazione del Comitato Interministeriale continua conseguentemente a mantenere la sua validità non come criterio di classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi ma come riferimento di carattere tecnico, ad esempio per definire le modalità di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi;

- la vigenza della suddetta D.C.I. del 27 luglio 1984 risulta significativa anche perché al punto 1.1.1 della stessa vengono considerati assimilabili agli urbani, ai fini del loro smaltimento in impianti di discarica di prima categoria (destinate allo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati) i rifiuti elencati, a titolo esemplificativo, alla lettera a) e comprendenti, fra gli altri, i «contenitori vuoti (fusti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)»;

- alla luce inoltre del contenuto della lettera c) del punto 1.1.1 della D.C.I. 27 luglio 1984 i rifiuti elencati nella suddetta lettera a), nei casi in cui siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, d.P.R. 24 novembre 1981, n. 927 e s.m.i.) o di policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di prima categoria se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica. Ne consegue che la norma regolamentare e tecnica citata prevede l'esistenza di procedimenti che consentono ai rifiuti contaminati di essere smaltiti come rifiuti speciali assimilati agli urbani;

- ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, i contenitori di cui trattasi sono da considerarsi pericolosi: è emerso però che con specifiche operazioni di lavaggio i contenitori perdono le caratteristiche di pericolosità nel senso che l'entità residua dei principi attivi dei prodotti fitosanitari all'interno dei contenitori stessi assume valori tali per cui i suddetti contenitori sarebbero risultati non tossici e nocivi sulla base dei criteri di classificazione dei rifiuti previgenti al d.lgs. n. 22/97

e s.m.i. e facenti capo al contenuto del punto 1.2 della D.C.I. 27 luglio 1984;

- i suddetti lavaggi non sono da considerarsi trattamenti di bonifica dei contenitori in quanto assolvono anche alla funzione di asportare totalmente le ultime tracce del principio attivo mentre le acque di lavaggio devono essere impiegate esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

- conseguentemente il rifiuto prodotto dall'operatore agricolo non è costituito dal contenitore individuato come pericoloso dall'art. 3 del d.lgs. n. 173/98, bensì da quello pulito che risulta dall'attività di lavaggio; tale rifiuto può essere assimilato ad un rifiuto urbano;

Visto il d.lgs. n. 194/95 relativo all'ammissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 19, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 22/97 e s.m.i. il quale prevede che è di competenza delle Regioni «la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare le Determinazioni in merito alle modalità tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura contenute nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di notifica;

3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

———— • ————

ALLEGATO

Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura**1. Finalità**

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) *Prodotto fitosanitario*: sono da intendersi prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive presentate nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;

2) favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;

3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

4) eliminare le piante indesiderate;

5) eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

b) *Contenitore vuoto*: il contenitore vuoto corrisponde all'imballaggio primario, cioè l'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato del suo contenuto. I rifiuti di imballaggio secondario e terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni e vanno gestiti secondo quanto previsto ai titoli I e II del d.lgs. n. 22/97 e succ. mod. ed int. nonché secondo la programmazione regionale e provinciale in materia.

c) *Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti*: si intende per operazione di lavaggio aziendale l'allontanamento, mediante lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fito-

sanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. L'operazione di lavaggio aziendale condotta secondo le modalità contenute al successivo punto 3 del presente allegato, permette di eliminare la pericolosità del rifiuto, e conseguentemente va considerata operazione necessaria per classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani; pertanto solo a seguito di tale operazione i contenitori vuoti potranno essere affidati al gestore del servizio pubblico mediante apposita raccolta differenziata. Il contenitore vuoto che ha subito l'operazione di lavaggio aziendale secondo le modalità contenute al punto 3 del presente allegato potrà essere riutilizzato per recupero di materia o di energia, ovvero ove ciò non sia attuabile, avviato a smaltimento.

3. Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

Il lavaggio può essere manuale o meccanico:

a) *lavaggio manuale*: si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per il contenitore da 1000 ml). Si chiude ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) e si eseguono non meno di 15 inversioni complete, per una durata non inferiore di 30 secondi complessivi, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore viene aperto, svuotato e fatto sgocciolare per 60 secondi. L'intera procedura deve essere eseguita 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire anche esternamente il contenitore ove necessario;

b) *lavaggio meccanico*: il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4.5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio è di almeno 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 60 secondi.

4. Criteri generali per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio pubblico di raccolta differenziata dei contenitori vuoti, devono sottostare alle presenti disposizioni. In particolare occorre procedere secondo le seguenti modalità:

a) sottoporre ad operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite al punto 3. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

b) ridurre, ove possibile, il volume dei contenitori e richiudere il tappo, ove presente;

c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti a lavaggio aziendale, depositandoli temporaneamente in azienda. A riempimento avvenuto, chiudere ermeticamente l'apertura del sacco impermeabile con un legaccio o con nastro isolante impermeabile. Il deposito temporaneo deve essere effettuato secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dell'art. 6, lettera m) del d.lgs. n. 22/97. Il locale deve essere riparato dagli agenti atmosferici e deve essere accessibile solo in presenza del personale addetto;

d) apporre sul sacco un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente: Ragione Sociale dell'azienda agricola, indirizzo della sede operativa, Partita IVA.

I contenitori, con volume superiore o uguale a 20 (venti) litri possono essere etichettati e trasportati direttamente alla stazione di conferimento senza essere immessi negli appositi sacchi, purché siano ermeticamente chiusi;

e) conferite i sacchi chiusi ed etichettati al punto di raccolta seguendo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro.

Le aziende possono smaltire/recuperare, presso ditte autorizzate e/o trasportatori iscritti all'Albo Smaltitori, i contenitori vuoti di fitofarmaci come rifiuti speciali non pericolosi aventi codice C.E.R. 150105 (imballaggi compositi) qualora vengano soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

5. Divieti

a) È fatto divieto di immettere nei sacchi, da impiegare per il deposito ed il trasporto ai punti di raccolta differenziata

dei contenitori vuoti, organizzati da o per conto del servizio pubblico, i contenitori non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3 ovvero altri materiali non oggetto delle presenti disposizioni.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3 sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi, e come tali andranno conservati e gestiti.

b) È vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento od incenerimento nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

6. Criteri generali per la gestione dei punti di raccolta dei contenitori vuoti

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio pubblico di raccolta differenziata, oltre a sottostare alle operazioni di lavaggio condotte secondo quanto riportato al punto 3, devono essere conferiti a punti di raccolta appositamente predisposti, gestiti direttamente dal servizio pubblico o convenzionati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune. Sono da considerare punti di raccolta idonei al conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci le piattaforme comunali, le piazzole attrezzate, nonché punti di raccolta mobili od occasionali (stagionali) appositamente predisposti ed aventi le stesse caratteristiche delle strutture di servizio suddette. Sono da considerare punti di raccolta anche spazi appositamente predisposti dalle rivendite di prodotti fitosanitari, purché coperti e collocati all'interno della rivendita stessa o ad essa funzionalmente collegati.

I punti di raccolta devono essere accessibili solo in presenza del personale addetto ed in orari stabiliti.

Per il conferimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia apposta l'etichetta recante, in modo leggibile, tutti i dati richiesti per l'identificazione del conferente.

I sacchi con i contenitori vuoti sottoposti alle operazioni di lavaggio aziendale secondo le modalità di cui al precedente punto 3 devono essere riposti in un contenitore di raccolta.

Tale contenitore dovrà essere collocato al coperto o in containers per ripararlo dagli agenti atmosferici.

Il gestore del punto di raccolta negli orari di apertura dovrà sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento delle strutture.

Il gestore del punto di raccolta dovrà rendere accessibile l'area agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

[BUR20000128]

[2.1.0]

D.G.R. 14 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48215

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (d.lgs. n. 502/92) - 3° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, 2° comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto 22 novembre 1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, concernente la ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assessamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999, dal quale risulta che il Fondo Sanitario Nazionale è stato incrementato per lire 4.950 miliardi, da ripartire tra le regioni per il finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 1999;

Vista la nota n. 100/SCPS/5.13558 del 6 dicembre 1999 del Ministero della Sanità, concernente la richiesta di parere alla Conferenza Stato-Regioni circa la proposta di riparto dell'integrazione del Fondo Sanitario Nazionale 1999, da cui risulta che la quota dei 4.950 miliardi spettante alla Regione Lombardia ammonta a lire 844.650.000.000;

Vista la nota prot. n. 1/int del 10 gennaio 2000 con cui la Direzione Generale Sanità richiede l'iscrizione nel bilancio regionale, tra le altre, della somma suindicata di lire 844.650.000.000;

Verificato altresì da parte del dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, 31° comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1) di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

- al titolo 1, categoria 2 è istituito il capitolo 1.2.5204 «Maggiore assegnazione statale ad integrazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1999» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 844.650.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- all'ambito 2, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 2.3.1.1.5205 «Integrazione del Fondo sanitario regionale per l'anno 1999 per il finanziamento della spesa sanitaria di A.S.L., Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, enti ed altri organismi che esercitano le funzioni del servizio sanitario» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 844.650.000.000;

2) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni e integrazioni.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20000129]

[5.1.3]

COM.R. 18 FEBBRAIO 2000 - N. 40

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile
- **Incarichi di collaudo assegnati il 21 gennaio e il 14 febbraio 2000**

Incarichi di collaudo assegnati il 21 gennaio 2000

- *Comune di Cremona*

Interv. alla ex caserma del Diavolo 1° lotto
Collaudatore: arch. Bartula Erio

- *Provincia di Milano*

Corso d'opera e finale - Opere interne ed esterne di completamento della ristrutturazione dell'Auditorium ex teatro «Dal Verme»

Collaudatori: ing. Lombardo Antonino
arch. Penco Raffaele
(Amm.vo): dr. Stramesi Ernesto

- *Parrocchia di S. Giuseppe di Dalmine*

FRISL - Anziani - Realizzazione R.S.A. per non autosuff. in struttura protetta

Collaudatore: ing. Vacchini Erich Vincenzo

Incarichi assegnati il 14 febbraio 2000

- *C.R.A.A. Parco Industriale di Arese*

Corso d'opera e finale per opere DOCUP-OB.2 (97/99) - Misura 1.3. Reindustrializzazione area di Arese

Collaudatori: ing. Speroni Alberto
(al posto dell'ing. Pisani Mario) ing. Alvaro Antonino
(Amm.vo): dr. Ferrario Gianni

- *Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS*

Ristrutturaz. Istituto di riabilitaz. handicap - Strutture di Godiasco (PV)

Collaudatore: ing. Pisani Mario.

Il direttore generale: Mariogiovanni Sfondrini

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20000130]

[4.0.0]

D.D.G. 3 DICEMBRE 1999 - N. 50582

Direzione Generale Attività Produttive - Concessione e liquidazione di impegno per l'esercizio finanziario 1999 relativo all'assegnazione dei contributi regionali a Finlombarda s.p.a. per gli interventi relativi al «Fondo di rotazione per l'innovazione» (art. 7 legge regionale 35/1996)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 23 aprile 1985, n. 34 - art. 6 - «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori»;

Vista la legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 - art. 6 - «Interventi regionali per il recupero la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi»;

Vista la legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 - art. 11 - «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane»;

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» ed in particolare l'art. 7 che prevede la costituzione di un unico fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese, gestito unitariamente da Finlombarda e costituito dalle risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda stessa ai sensi delle l.r. 34/85, 30/94 e 33/81, sopra citate;

Vista la legge regionale di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 n. 171 approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 1999 che stanziava ed autorizza la spesa di L. 1.650 milioni a favore di Finlombarda s.p.a. per il concorso nel finanziamento dei progetti di investimento attuati da PMI di cui alla citata legge 35/1996;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 1 ottobre 1997 n. VI/697, riguardante i criteri e le procedure per l'attuazione della l.r. 35/1996, nonché per gli interventi collegati della società a partecipazione regionale Finlombarda;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 1997 n. 6/32745 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e la Finlombarda s.p.a. che stabilisce le condizioni e le modalità di utilizzo del fondo di rotazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'11 dicembre 1998 n. 75516 di «Proroga dei termini di validità della convenzione tra la Regione Lombardia e la Finlombarda s.p.a.»;

Visto il capitolo di spesa del bilancio 1999 n. 3.4.7.2. 3271 che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto della Ragioneria Generale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6/23467 del 23 dicembre 1996 «Affidamento al dott. Francesco Tofoni dell'incarico di direttore generale della Direzione Attività Produttive»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6/30174 del 18 luglio 1997 «Riconoscimento degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza e contestuale revoca delle d.g.r. n. 6/24347 del 24 gennaio 1997 e n. 6/27503 del 18 aprile 1997»;

Visto il d.d.g. del 17 marzo 1997, n. 52812 che delega la firma di atti di competenza del direttore generale della Direzione Attività Produttive al dirigente del Servizio Incentivazione allo Sviluppo dr. Alessandro Corno;

Decreta

1) di concedere per l'esercizio finanziario 1999 il contributo di L. 1.650 milioni a Finlombarda s.p.a., per il concorso nel finanziamento dei progetti di investimento attuati da PMI di cui all'art. 7 della l.r. 35/1996;

2) di impegnare e liquidare a favore di Finlombarda s.p.a. - codice fiscale 01445100157 - con sede in p.zza Belgioioso n. 2 - 20121 Milano la somma di L. 1.650 milioni sul capitolo 3.4.7.2. 3271 del bilancio 1999 che presenta la necessaria disponibilità.

Di dichiarare il presente decreto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997.

p. il direttore generale
Il dirigente del servizio
incentivazione allo sviluppo:
Alessandro Corno

[BUR20000131]

[5.1.3]

D.D.G. 7 FEBBRAIO 2000 - N. 2609

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Ingegneria - Costruzione ed esercizio della cabina a 132 kV «Baggio-Musocco» in comune di Milano (MI) - Occupazione temporanea d'urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera di Giunta regionale in data 28 ottobre 1999, n. 45974 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità nonché inamovibilità dei lavori di costruzione ed esercizio della cabina a 132 kV «AMSA» e suo collegamento all'esistente elettrodotto a 132 kV «Baggio-Musocco» in comune di Milano (MI) e sono stati fissati al 2003 i relativi termini per l'ultimazione dei lavori, degli asservimenti e delle eventuali espropriazioni;

Vista la domanda pervenuta in data 30 dicembre 1999, dell'ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Ingegneria per l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili occorrenti per la costruzione delle opere suddette;

Viste le leggi regionali in data 16 agosto, n. 52 e in data 9 luglio 1984, n. 33;

Vista la d.g.r. n. 23048 del 20 dicembre 1996 con la quale è stato affidato all'arch. Mariogiovanni Sfondrini l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile;

Visto il d.d.g. n. 51039 del 27 gennaio 1998 di «Delega di firma all'arch. Paolo Morazzoni, Dirigente del Servizio Opere di Interesse Regionale della Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale»;

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore dell'ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Ingegneria l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nel comune amministrativo di Milano con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 2 fogli, per un totale di n. 4 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativa alla delibera di Giunta regionale del 28 ottobre 1999, n. 45974 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di cui all'oggetto.

Art. 2 - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 2003 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente Servizio Opere di Interesse Locale di Milano il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4 - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5 - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 6 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Per il Direttore Generale
Il Dirigente del Servizio: Paolo Morazzoni

ELENCO A
(L.E. 7004)

| N. | Proprietà | IDENTIFICAZIONE CATASTALE Comune di Milano | | | | | Consistenza Servitù larghezza fascia m 30/40 | | | | | |
|----|---|---|-----|-------|----------|-----------------------|---|----|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | Partita | Fg. | Mapp. | Natura | Superficie ha a ca | | | Percor. linea ml | Area asser. mq | Quant. sost. | |
| 1 | <i>Proprietà catastale</i> Moro Claudio fu Attilio; Moro Valerio fu Attilio | 300815 | | | | | | | | | | |
| | <i>Proprietà attuale</i> Moro Claudio nato a Milano il 16-08-1932 ivi residente in Viale Cirene, 16 – C.F. CLD32M16F205R | 300815 | 162 | 38 | Sem.irr. | 01 | 03 | 90 | 170 | 4800 | — | |
| | Moro Valerio nato a Milano il 19-04-1929 ivi residente in Via Lusardi, 7 – C.F. MROVLR29D19F205Y | | 162 | 33 | Cava | 03 | 87 | 00 | 140 | 4160 | — | |
| 2 | <i>Proprietà catastale</i> Faré Adele di Carlo; Faré Carlo fu Materno; Faré Gio- vanni di Carlo; Faré Isabella di Carlo; Faré Pierina di Carlo; Vismara Eminia | 301078 | | | | | | | | | | |
| | Faré Adele; Faré Giovanni; Faré Pierina; Montorfano Aldo; Montorfano Giannino; Montorfano Marisa | | | | | | | | | | | |
| | <i>Proprietà attuale</i> Faré Giovanni nato a Milano il 09-06-1915 ivi residen- te in Via Zanzottera, 2 – C.F. RAGNN15H09F205R | 330030 | 162 | 73 | Sem.irr. | — | 18 | 39 | 30 | 1130 | — | |
| | Faré Pierina nata a Milano il 27-01-1917, residente a Comerio in Via Lucemate, 16 C.F. FRAPRN17A67F205R | | 161 | 12 | Sem.irr. | — | 40 | 00 | 80 | 2890 | 1 | |
| | Montorfano Aldo nato a Milano il 20-02-1940 ivi resi- dente in Via Rasario, 3 – C.F. MNTLDA40B20F205U | | | | | | | | | | | |
| | Montorfano Marisa nata a Milano il 10-07-1947 ivi resi- dente in Via Rosario, 3 – C.F. MNTMRS47L50F205C | | | | | | | | | | | |
| | Delfini Mario nato a Milano il 17-12-1942, residente a Sedriano in Via Mattei, 16 C.F. DLFMRA42T17F205N | | | | | | | | | | | |
| | Delfini Angela nata a Milano il 18-04-1945 ivi residente in Via Armenia, 1 – C.F. DLFNGL45D58F205I | | | | | | | | | | | |
| | Cordani Luisa nata a Bettola il 18-04-1931, residente a Settimo M. in Via Mascagni, 17 C.F. CRDLSU31D48A831D | | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>Proprietà</i> Filannino Giuseppe nato a Barletta il 04-07-1928 C.F. FLNGPP28L04A669G | 300719 | | | | | | | | | | |
| | Di Bitetto Leonarda Maria nata a Canosa di Puglie il 15-09-1929 – C.F. DBTLRD29P55A669G | | 283 | 19 | Frutteto | 01 | 15 | 30 | 145 | 4350 | — | |
| 4 | <i>Proprietà catastale</i> Ghezzi Emilio nato a Milano il 28-07-1917 | 336919 | | | | | | | | | | |
| | <i>Proprietà attuale</i> «Immobiliare la S.C.G. Scavi s.r.l.» con sede a Bareg- gio in Via Rodolfo Morandi, 23/25 | | 162 | 23 | Bosco C. | — | 01 | 10 | 7 | 107 | — | |
| | | | 162 | 24 | Sem.irr. | — | 63 | 10 | 15 | 438 | — | |

F) DECRETI DEI DIRIGENTI SERVIZI GIUNTA REGIONALE

[BUR20000132]

[2.1.0]

D.D.S. 9 FEBBRAIO 2000 - N. 2941

Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione - Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni - I Provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Visto l'art. 39, comma 2, della l.r. 34/78, come modificato dall'art. 1 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, concernente le norme per il prelievo dal fondo di riserva, delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Vista la richiesta del Direttore Generale Presidenza Avvocatura pervenuta il 31 gennaio 2000 prot. n. 2921, con la quale si richiede l'incremento delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1-4455 del bilancio di competenza avente ad oggetto: «Oneri relativi all'attività dell'Avvocatura Regionale» per l'importo di lire 40.000.000, in quanto il capitolo non presenta la necessaria disponibilità finanziaria per consentire il pagamento delle spese del corrente anno;

Accertato che il suddetto capitolo è classificato nel bilancio di previsione per l'esercizio 2000 tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'elenco allegato allo stesso bilancio e, pertanto, può essere integrato con prelievo dal capitolo 5.3.1.1-537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie», attualmente avente dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari a L. 36.000.000.000;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover provvedere alle opportune integrazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa attinenti il capitolo sopra richiamato;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della legge n. 127/1997;

Decreta

1. Di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;

- Di prelevare la somma di lire 40.000.000 dagli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1-537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» sulla base delle motivazioni espresse in premessa;

- di integrare per l'importo di lire 40.000.000 gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1-4455 «Oneri relativi all'attività dell'Avvocatura Regionale».

Il dirigente del servizio
bilancio e ragioneria: F. Detomi

[BUR20000133]

[4.3.0]

D.D.S. 10 FEBBRAIO 2000 - N. 3053

Direzione Generale Agricoltura - Modifica e integrazioni al d.d.g. n. 52658 del 29 dicembre 1999 avente come oggetto «Regolamento Ce n. 1627/98. Autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Competitività
della Filiera Agroindustriale

Visto il d.d.g. n. 52658 del 29 dicembre 1999 con il quale si autorizzano i beneficiari ad esercitare il diritto per l'impianto di nuove superfici vitate entro la seconda campagna successiva alla concessione del diritto, stabiliti con criteri e procedure per l'assegnazione delle superfici con d.g.r. n. 42319 del 31 marzo 1999, modificata con d.g.r. n. 45187 del 17 settembre 1999;

Accertato che negli allegati al suddetto provvedimento, per mero errore materiale, è stato inserito un beneficiario (Sig. De Campo Benedetto) non avente diritto all'impianto, in quanto non dispone della superficie minima richiesta, così come stabilito dalla d.g.r. n. 45187 del 17 settembre 1999 e pertanto occorre sostituire gli allegati A), B) e C) che formano parte integrante e sostanziale del d.d.g. n. 52658 del 29 dicembre 1999;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica ed integrazioni del d.d.g. n. 52658 del 29 dicembre 1999, sostituito agli allegati A), B) e C);

Visti gli articoli 3 e 18 della l.r. n. 16/96 che individuano le competenze e i poteri della dirigenza;

Visto il d.d.g. n. 917 del 17 gennaio 2000 avente ad oggetto «Delega di firma al Dirigente del Servizio di Sviluppo Competitività della Filiera Agroindustriale Dr. Sandro Diego Cioccarelli, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura»;

Recepito le motivazioni espresse in premessa

DECRETA

a) di sostituire gli allegati A), B) e C) formati rispettivamente da n. 1, n. 11 e n. 6 pagine allegato al d.d.g. n. 52658 del 29 dicembre 1999 con gli allegati A), B) e C) formati da n. 1, n. 11 e n. 6 pagine che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di confermare quant'altro stabilito con d.d.g. n. 52658 del 29 settembre 1999;

c) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto, ai sensi della legge n. 241/90.

Il dirigente del servizio: Sandro Diego Cioccarelli

ALLEGATO A

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA, IN ETTARI,
DAGLI AVENTI DIRITTO IN RAPPORTO AGLI ETTARI ASSEGNATI PER OGNI SINGOLA DOC E DOCG**

| DOC/DOCG | Superficie ammessa da U.E. e ripartita con ddg n. 30969 del 1/6/99 | Superficie concessa 1ª assegnazione | Superficie residua da ridistribuire | Superficie riassegnata tra le DOC/DOCG | Superficie complessiva autorizzata |
|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Valcalepio | 15 | 15 | 0 | 2,2647 | 16,9175 |
| Garda | 10 | 10 | 0 | 1,5278 | 11,5180 |
| Terre di Franciacorta | 12 | 12 | 0 | 1,8297 | 14,1280 |
| Lugana | 9 | 9 | 0 | 1,3768 | 10,5180 |
| Capriano al Colle | 3 | 2 | 1 | - | 2,0000 |
| S.Martino d. Battaglia | 2 | 1,5 | 0,5 | - | 1,5000 |
| S.Colombano al Lambro | 4 | 3,175 | 0,825 | - | 3,1750 |
| Valtellina | 7 | 1,846 | 5,154 | - | 1,8460 |
| Garda Colli Mantovani | 4 | 3,238 | 0,762 | - | 3,2380 |
| Oltrepò Pavese | 35 | 35 | 0 | 5,3023 | 40,2164 |
| Franciacorta DOCG | 17 | 17 | 0 | 2,5666 | 19,5700 |
| Valtellina Superiore DOCG | 5 | 2,3731 | 2,6269 | - | 2,3731 |
| Viticultura eroica | 4 | 4 | 0 | - | 4,0000 |
| Vigneti sperimentali | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| TOTALE | 131 | 116,1321 | 14,8679 | 14,8679 | 131,0000 |

ALLEGATO B

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98
ASSEGNATI ALLA RISERVA PER LA «VITICOLTURA EROICA»**
TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA RISERVA «VITICOLTURA EROICA»: ha 4

| N. progressivo | Nominativo | Comune di residenza | Indirizzo | Superficie (ha) |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Az. Agr. Caven Camuna | Teglio | Via Caven, 1 | 1.00 00 |
| 2 | Nera Stefano | Chiuro | Via IV Novembre, 43 | 1.00 00 |
| 3 | Nera Simone | Chiuro | Via Trento, 7 | 1.00 00 |
| 4 | Nera Angela | Chiuro | Via Trento, 6 | 1.00 00 |
| TOTALE | | | | 4.00 00 |

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC VALCALEPIO**
TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC VALCALEPIO: ha 15

| N. progressivo | Nominativo | Comune di residenza | Indirizzo | Superficie (ha) |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Villa Mauro | Almenno S. Salvatore | Loc. Ca' Verde | 0.50 00 |
| 2 | Magri Eligio | Torre De Roveri | Via Colle Patta, 8/A | 1.00 00 |
| 3 | Bertoli Angelo | Carobbio degli Angeli | Via Don Tiraboschi | 1.00 00 |
| 4 | Lazzari Lorenzo | Grumello del Monte | Via Duroni, 12 | 0.51 60 |
| 5 | Marchetti Emilio Antonio | Credaro | Via Battisti, 37 | 1.00 00 |
| 6 | Pagani Luigi | Castelli Calepio | Via Pedretti, 52 | 0.70 00 |
| 7 | Az. Agr. Morandi Cristian | Cenate Sotto | Via S. Rocco, 23 | 1.00 00 |
| 8 | Ghilardi Mario | Capriolo | Via Piave, 10 | 1.00 00 |
| 9 | Caffi Maria Antonia | Chioduno | Via Aldo Moro, 6 | 1.00 00 |
| 10 | Lussana Pietro Umberto | Scanzorosciate | Via Collina Alta, 58 | 0.50 00 |
| 11 | Tallarini Vincenzo | Chioduno | Via F.lli Kennedy, 12 | 1.00 00 |
| 12 | Bernardi Marco | Villongo | Via Grumelli, 31 | 1.00 00 |
| 13 | Faletti Cavalli Giuseppina | Milano | Via Giovanni XXIII, 23 | 0.79 00 |
| 14 | Pauzzi Angelo | Foresto Sparso | Via Solarolo, 10 | 0.57 15 |
| 15 | Merati Patrizia | Bergamo | Via Baracca, 3 | 0.55 00 |
| 16 | Sandrinelli Maria Rosa | Castelli Calepio | Via Cerche, 2 | 0.55 00 |
| 17 | Molinari Anna | Albano S. Alessandro | Via Tonale, 18 | 1.00 00 |
| 18 | Testa Liliana | Cenate Sotto | Via Loreto, 63 | 1.00 00 |
| 19 | Az. Agr. Bonetti Maria | Chioduno | Via Suardo | 0.32 25 |
| TOTALE | | | | 15.00 00 |
| * 19 | Az. Agr. Bonetti Maria | Chioduno | Via Suardo | 0.41 75 |
| * 20 | De Ferrari Giovanni | Almenno S. Salvatore | Via Giotto, 3 | 0.50 00 |
| * 21 | Locatelli Gian Battista | Chioduno | Via Della Pace, 5 | 1.00 00 |
| TOTALE | | | | 1.91 75 |
| TOTALE DOC VALCALEPIO | | | | 16.91 75 |

* Beneficiari aventi diritto all'impianto a seguito della redistribuzione delle superfici in esubero.

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC GARDA
TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC GARDA: ha 10**

| N. progressivo | Nominativo | Comune di residenza | Indirizzo | Superficie (ha) |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| B R E S C I A | | | | |
| 1 | Averoldi Francesco | Bedizzole | via Cantrina | 1.00 00 |
| 2 | Tosoni Sergio | Lonato | via Castelvezzaggo, 14 | 1.00 00 |
| 3 | Ricchelli Pierino | Pozzolengo | via Brighenti | 1.00 00 |
| 4 | Fraccaroli Claudio | Desenzano | via Pilandro | 1.00 00 |
| 5 | Zenegaglia Vittorio | Pozzolengo | via Longarone, 11 | 1.00 00 |
| 6 | Bresciani Adriano | Lonato | Via Rocolo Arrighi, 1 | 1.00 00 |
| 7 | Pasini Maurizio | Bedizzole | Via S. Tommaso, 9 | 1.00 00 |
| 8 | Pietta Giovanna | Muscoline | Via Tese | 1.00 00 |
| 9 | Donini Dario | Gavardo | Via S. Carlo, 1 | 1.00 00 |
| M A N T O V A | | | | |
| 10 | Az. Bianchera E. e C. | Cavriana | Via Angelo Custode, 13 | 1.00 00 |
| TOTALE | | | | 10.00 00 |

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| B R E S C I A | | | | |
| * 11 | Averoldi Giacomo | Calvagese | Via Torre | 1.00 00 |
| * 12 | Devoti Gabriele | Gavardo | Via Copponi | 0.51 80 |
| TOTALE | | | | 1.51 80 |
| TOTALE DOC GARDA | | | | 11.51 80 |

* Beneficiari aventi diritto all'impianto a seguito della redistribuzione delle superfici in esubero.

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98
PER LA DOC TERRE DI FRANCIACORTA**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC TERRE DI FRANCIACORTA: **ha 12**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Trebeschi G. Pietro | Erbusco | via Rovato, 14 | 0.68 00 |
| 2 | Mingotti Alessandro | Cazzago S.M. | via Sala, 41 - Calino | 1.00 00 |
| 3 | Serina Luigi | Gussago | via Cavalletto, 8 | 1.00 00 |
| 4 | Membrini Marina | Adro | via V. Emanuele, 7 | 1.00 00 |
| 5 | Arici Andrea | Gussago | via Carrebbio, 37 | 1.00 00 |
| 6 | Corioni Franco | Erbusco | via Valluna, 4 | 0.93 00 |
| 7 | Bellini Beatrice D. | Paratico | via S.Pietro, 48 | 1.00 00 |
| 8 | Bozza Luigi | Adro | via Cinquino, 5 | 1.00 00 |
| 9 | Dabeni Luca Z. | Rovato | via Rivetti, 12/A | 1.00 00 |
| 10 | Facchetti Silvana | Capriolo | Via 12 Dicembre | 1.00 00 |
| 11 | Cirelli Paolo | Gussago | Via Panoramica, 19 | 1.00 00 |
| 12 | Ghilardi Mario | Capriolo | Via Piave, 10 | 1.00 00 |
| 13 | Corsini Silvio | Passirano | Via Galliano, 37 | 0.39 00 |
| TOTALE | | | | 12.00 00 |
| * 13 | Corsini Silvio | Passirano | Via Galliano, 37 | 0.61 00 |
| * 14 | De Peri Franco | Gussago | Via Galilei, 5 | 1.00 00 |
| * 15 | Camossi Faustino | Erbusco | via Metelli, 5 | 0.51 80 |
| TOTALE | | | | 2.12 80 |
| TOTALE DOC TERRE DI FRANCIACORTA | | | | 14.12 80 |

* Beneficiari aventi diritto all'impianto a seguito della redistribuzione delle superfici in esubero.

ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC LUGANA

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC LUGANA: **ha 9**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Dal Cero Mario | Sirmione | Via S. Martino, 19 | 1.00 00 |
| 2 | Ghiraldi Nunzio | Sirmione | Via Chiodi, 34 | 1.00 00 |
| 3 | Formentini Luca | Desenzano | Selva Capuzza | 1.00 00 |
| 4 | Bonuzzi Attilio | Sirmione | Via 1866, n. 15 | 1.00 00 |
| 5 | Monesi Maria Luisa | Brescia | Via Ischia, 27 | 1.00 00 |
| 6 | Dal Cero Igino | Sirmione | Via Frati, 11 | 1.00 00 |
| 7 | Contato Fabio | Desenzano | Provenza | 1.00 00 |
| 8 | Perlati Vittorio | Pozzolengo | Via Roveglia Palazzina | 1.00 00 |
| 9 | Marotti Daniela | Desenzano | Via Ortaglia, 1 | 1.00 00 |
| TOTALE | | | | 9.00 00 |
| * 10 | Scalmana Vanda | Sirmione | Via Corte Moronati, 12 | 1.00 00 |
| * 11 | Baldo Santa | Pozzolengo | Via Ceresa, 9 | 0.51 80 |
| TOTALE | | | | 1.51 80 |
| TOTALE DOC LUGANA | | | | 10.51 80 |

* Beneficiari aventi diritto all'impianto a seguito della redistribuzione delle superfici in esubero.

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC CAPRIANO AL COLLE**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC CAPRIANO AL COLLE: **ha 3**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Aquilini Vanda | Poncarale | Via San Bernardo, 30 | 1.00 00 |
| 2 | Galuppini Michele | Capriano | Via S. Maria di Rosa, 90 | 1.00 00 |
| TOTALE DOC CAPRIANO AL COLLE | | | | 2.00 00 |

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC S. MARTINO DELLA BATTAGLIA**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC S. MARTINO DELLA BATTAGLIA: **ha 2**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Guetta Andrea | Lonato | Via Cerutti, 61 | 1.00 00 |
| 2 | Mason Flavio | Pozzolengo | Via Ceresa | 0.50 00 |
| TOTALE DOC S. MARTINO DELLA BATTAGLIA | | | | 1.50 00 |

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC S. COLOMBANO AL LAMBRO**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC S. COLOMBANO AL LAMBRO: **ha 4**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Riccardi Enrico Ugo | San Colombano al Lambro | Via Capra, 17 | 1.00 00 |
| 2 | Poderi di San Pietro S.r.L. | San Colombano al Lambro | Via Monti, 37 | 1.00 00 |
| 3 | Panizzari Angelo | San Colombano al Lambro | Via Madonna dei Monti, 39 | 0.57 40 |
| 4 | Bordoni Giovanna | Graffignana | Via S. Angelo | 0.36 50 |
| 5 | Bordoni Carlo | Graffignana | Via S. Angelo, 85/87 | 0.23 60 |
| TOTALE | | | | 3.17 50 |

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC VALTELLINA**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC VALTELLINA: **ha 7**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Bonfadini Carlo | Tresivio | Via Stazione, 102 | 1.00 00 |
| 2 | Menatti Bertoletti Elda | Sondrio | Via Parolo, 10 | 0.84 60 |
| TOTALE | | | | 1.84 60 |

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOCG VALTELLINA SUPERIORE**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOCG VALTELLINA SUPERIORE: **ha 5**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Bresemi Guido | Teglio | F.ne Nigola | 0.30 31 |
| 2 | Fiorina Federico | Villa di Tirano | Via Nazionale, 31 | 0.51 60 |
| 3 | Gugiatti Franco | Sondrio | Via Paribelli, 31 | 0.40 90 |
| 4 | Nera Paola | Chiuro | Via Trento, 6 | 1.00 00 |
| 5 | Salis 1637 S.r.L. | Tirano | P.zza Salis, 3 | 0.14 50 |
| TOTALE | | | | 2.37 31 |

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC COLLI MANTOVANI**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC COLLI MANTOVANI: **ha 4**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Fizzotti Rosanna | Ponti sul Mincio | Via Pozzolengo, 16 | 1.00 00 |
| 2 | Zanini Alberto e Aldo S. S. | Cavriana | Strada Colli, 2 | 1.00 00 |
| 3 | Turati Giovanni | Cavriana | Via Cervo, 5 | 0.50 00 |
| 4 | Marchi Santina | Valeggio sul Mincio | Via Valpezzone, 29 | 0.73 80 |
| TOTALE DOC COLLI MANTOVANI | | | | 3.23 80 |

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOC OLTREPO' PAVESE**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOC OLTREPO' PAVESE: **ha 35**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Comaschi Sabina | Montalto Pavese | Loc. Molgheto | 0.51.08 |
| 2 | Risi Roberto | Borgo Priolo | Loc. Ghiaia Dei Risi | 1.00.00 |
| 3 | Scarabelli Federica | S. Maria D/Versa | via M. Partigiani, 13 | 1.00 00 |
| 4 | Pagani Roberta | Montalto Pavese | Loc.Casa Tacconi, 9 | 1.00 00 |
| 5 | Gatti Luigi | Pavia | Via Ponte di Pietra, 32 | 1.00 00 |
| 6 | Lupi Angelo | Canneto Pavese | via Morsinga | 0.65 09 |
| 7 | Piaggi Maurizio | Canevino | F.ne Fontana, 4 | 1.00 00 |
| 8 | Rettani Attilio | Volpara | Loc. Costa | 1.00 00 |
| 9 | Pasturenzi Aldo | Montebello D/Battaglia | C:na Roccolli | 0.90 61 |
| 10 | Padrogi Enzo | Montalto Pavese | Loc.Ca' Del Ge' | 1.00 00 |

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 11 | Sparpaglione Ugo | Borgo Priolo | Loc. Casa Gallotti | 0.90 04 |
| 12 | Astuto Bruno | Borgo Priolo | Via Cappelletta, 5 | 1.00 00 |
| 13 | Scovenna Paolo | Oliva Gessi | F.ne Rosso, 13 | 1.00 00 |
| 14 | Albini Rosanna | Codevilla | Via Villa, 3 | 0.72 83 |
| 15 | Barbieri Vittorino | Casteggio | Via Mollie, 32 | 1.00 00 |
| 16 | Fraschini Delio | Montalto Pavese | Loc. Casa Fraschini, 11 | 0.78 00 |
| 17 | De Contardi Dino | Borgo Priolo | Via Gorazza, 11 | 1.00 00 |
| 18 | Torlaschi Luciana | Casteggio | Via Sgarbina, 31 | 0.78 00 |
| 19 | Pre Luigi | Borgo Priolo | Via Cappelletta, 4 | 0.99 00 |
| 20 | Rebasti Ermanno | Montescano | Loc. Poggio, 8 | 1.00 00 |
| 21 | Astuto Giovanni | Borgo Priolo | Via Cappelletta, 3 | 0.79 00 |
| 22 | Gallotti Quinto | Borgo Priolo | Via Canova, 4 | 0.51 69 |
| 23 | Zanotti G. Battista | Borgoratto Mormorolo | Loc. La Sbercia | 1.00 00 |
| 24 | Casarini Lorenzo | Montalto Pavese | Loc. Molgheto | 1.00 00 |
| 25 | Della Torre Paolo | Casteggio | Via Brodolini | 1.00 00 |
| 26 | Fagioli Roberto | Montalto Pavese | Costa Bruciata | 0.50 00 |
| 27 | Rossini Barbara | Romagnese | F.ne Pozzallo | 1.00 00 |
| 28 | Cignoli Fabrizio | Pietra De Giorgi | Loc. Garivalda, 55 | 0.50 00 |
| 29 | Colombi Marco | Castana | F.ne Cassinassa | 1.00 00 |
| 30 | Covini Alfredino | Stradella | via Gavazzola, 1 | 0.97 93 |
| 31 | Crisci Immobiliare | Milano | Via M. Napoleone, 3 | 1.00 00 |
| 32 | Giorgi Francesco | Broni | Via Matteotti, 15 | 1.00 00 |
| 33 | Saccardi Roberto | Voghera | Via XX Settembre, 82 | 1.00 00 |
| 34 | Sesia M.Rosa | Codevilla | Via D. Mazza, 1 | 1.00 00 |
| 35 | Fugazza Maria | Rovescala | Via Luzzano, 5 | 1.00 00 |
| 36 | Fiori Giuseppe | S.Maria Della Versa | F.ne Valdamonte | 1.00 00 |
| 37 | Gatti Angelo | Montalto Pavese | Via Trieste, 5 | 0.50 00 |
| 38 | Casarini Paolino | Calvignano | Loc. Stalla, 1 | 0.70 00 |
| 39 | Risso Ettore | Montalto Pavese | Loc. Villa, 44 | 1.00 00 |
| 40 | Faravelli Monica | S. Maria della Versa | F.ne Soriasco | 0.26 73 |
| TOTALE | | | | 35.00 00 |
| * 40 | Faravelli Monica | S. Maria della Versa | F.ne Soriasco | 0.73 27 |
| * 41 | Casarini Rosanna | Borgoratto Mormorolo | Loc. Gabbione, 42 | 1.00 00 |
| * 42 | Marzani Ada | Pavia | C.na Simonella | 1.00 00 |
| * 43 | Guamoni Piero | Mornico Losana | Loc. Buffalora | 0.61 00 |
| * 44 | Sclavi Maria Laura | S. Maria Della Versa | F.ne Runello di Sopra | 1.00 00 |
| * 45 | Passerini Lidio | Rovescala | F.ne Molino, 2 | 0.87 37 |
| TOTALE | | | | 5.21 64 |
| TOTALE DOC OLTREPO' PAVESE | | | | 40.21 64 |

* Beneficiari aventi diritto all'impianto a seguito della redistribuzione delle superfici in esubero

**ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 1627/98 PER LA DOCG FRANCIACORTA**

TOTALE SUPERFICIE AMMESSA PER LA DOCG FRANCIACORTA: **ha 17**

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Bosio Cesare | Cortefranca | Via Martiri P.zza Loggia, 2 | 1.00 00 |
| 2 | La Rocca Patrizia | Capriolo | via Simeone Paratico, 50 | 1.00 00 |
| 3 | Barucchelli Pierangelo | Iseo | via Risorgimento, 3 - Clusane | 0.50 00 |
| 4 | Ferrari Ezio | Paratico | via Foppe, 18 | 1.00 00 |
| 5 | Valotti Barbara | Passirano | via Bulloni, 2 | 0.70 00 |
| 6 | Cadei Bruno | Cazzago | Via Boschi, 16 | 1.00 00 |
| 7 | Turra Roberto | Erbusco | Via Martiri Libertà,7 | 0.69 00 |
| 8 | Del Pozzo Daniele | Cortefranca | Via Gallo, 4 | 1.00 00 |
| 9 | Bertola Ermanno | Adro | Via Nespole, 8 | 1.00 00 |
| 10 | Ghidetti Franco | Passirano | Via Einaldi, 19 | 1.00 00 |
| 11 | Ferrari Francesco | Cazzago | Via S.Pietro | 1.00 00 |
| 12 | Quaresmini Rosangela | Gussago | Via Pesce, 5 | 1.00 00 |
| 13 | Cadei Santo | Cortefranca | Via Marconi, 9 | 0.68 00 |

| <i>N. progressivo</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 14 | Boroni Stefano | Gussago | Via Sale, 36 | 1.00 00 |
| 15 | Capoferri Mario | Rovato | Via Spalenza, 25 | 1.00 00 |
| 16 | Del Bono Francesco | Monticelli | Via Foina, 32 | 1.00 00 |
| 17 | Pia Donata Berlucchi | Cortefranca | Via Broletto, 2 | 1.00 00 |
| 18 | Valenti Alessandro e F.lli | Rodengo | Via Pavoni, 1 | 1.00 00 |
| 19 | Giori Rina | Rodengo | Via S. Antonio, 1 | 0.43 00 |
| TOTALE | | | | 17.00 00 |
| * 19 | Giori Rina | Rodengo | Via S. Antonio, 1 | 0.07 00 |
| * 20 | Lanfranchi Antonio | Erbusco | Via Verdi | 0.50 00 |
| * 21 | Zanella Maurizio | Erbusco | Via Case Sparse, 18/20 | 1.00 00 |
| * 22 | Bettoni Cazzago Vincenzo | Cazzago | Via Manzoni, 16 | 1.00 00 |
| TOTALE | | | | 2.57 00 |
| TOTALE DOCG FRANCIACORTA | | | | 19.57 00 |

ALLEGATO C

ELENCO DEI RICHIEDENTI IDONEI NON BENEFICIARI PER RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DELLA SUPERFICIE ASSEGNATA ALLA LOMBARDIA
(in ordine di graduatoria)

| <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| L U G A N A | | | |
| Baldo Santa | Pozzolengo | Via Ceresa, 9 | 0.4820 |
| Bonturi Narciso | Peschiera (VR) | Via Lizzara, 14 | 1.00 00 |
| Gilli Giuseppa | Desenzano | Loc. Palazzo Leoni, 1 | 1.00 00 |
| Righetti Maria | Desenzano | Via Colli Storici, 207/B | 0.64 50 |
| Bulgarini G. Franco | Pozzolengo | Via Vaibò, 2 | 0.50 00 |
| La Carega Marangona | Pozzolengo | Loc. Marangona | 1.00 00 |
| Franzoni Francesco | Brescia | Via Amba Doro, 60 | 1.00 00 |
| Tellaroli Giannina | Lonato | Madonna della Scoperta, 10 | 1.00 00 |
| Tosoni Adriano | Lonato | Madonna della Scoperta, 10 | 1.00 00 |
| Branca Enrico | Desenzano | Via Cremaschina | 1.00 00 |
| TOTALE | | | 8.62 70 |
| V A L C A L E P I O | | | |
| Bonaldi Lorenzo | Curno | Via Emilia, 22 | 0.50 00 |
| Buelli Andrea | Monza | Via Sacconi, 4 | 1.00 00 |
| Az. Agr. Cesare Zambetti | Pontida | Via Don Aniceto Bonanomi, 5 | 1.00 00 |
| Bertoli Giovanni | Carobbio | Via Don Tiraboschi, 11 | 0.70 00 |
| Carnevale Giovanni | Grumello del Monte | Loc. Calvario, 1 | 1.00 00 |
| Ferazzini Andrea | Trescorre Balneario | Via Benti, 17/A | 0.50 00 |
| TOTALE | | | 4.70 00 |
| G A R D A (provincia di Brescia) | | | |
| Devoti Gabriele | Gavardo | Via Copponi | 0.48 20 |
| Tosoni Fabio | Lonato | Madonna della Scoperta | 0.50 00 |
| Bardelloni Piermario | Puegnago | Via Maigone, 1 | 1.00 00 |
| Materossi Alessandro | Moniga | Via delle Vigne, 15 | 1.00 00 |
| Avanzi Giovanni | Polpenazze | Via Fontane, 8 | 1.00 00 |
| Ortelli Renato | Desenzano | Via Belvedere, 3 | 1.00 00 |
| Zuliani Emilio | Padenghe | Via Tito Speri, 28 | 0.80 00 |
| Vezzola Ornella | Puegnago | Via San Giovanni | 1.00 00 |
| Furlanis Renzo | Brescia | Via Bollani, 14 | 1.00 00 |
| Redaelli De Zinis | Calvagese | Via Secchi, 1 | 1.00 00 |
| Bocchio Giuseppe | Manerba | Via Matteotti | 0.86 00 |
| Zucchi Angelo | Desenzano | Via S. Giuseppe, 12 | 1.00 00 |
| Creiasco Remo | Desenzano | Via Cavagnino | 1.00 00 |
| Milan Bordignon Mariano | Desenzano | Via Colli Storici, 106 | 1.00 00 |
| Bulgarini Bruno | Pozzolengo | Via Vaibò | 1.00 00 |
| Berardi Antonio | Gavardo | Via Avanzi, 18 | 1.00 00 |
| Meneghetti Angelo | Pozzolengo | Via Mazzini, 36 | 0.60 00 |
| Saottini Cesare | Lonato | Via Tugurio | 0.50 00 |

| <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Leali Andrea | Puegnago | Via 25 Aprile, 26 | 0.50 00 |
| Novelli Francesco | S. Felice | Via Palazzo | 0.50 00 |
| Piccinali Luigi | Carzago | Via Pineta | 1.00 00 |
| Moscatelli Pierina | Muscoline | Via Cavallino, 7 | 0.70 00 |
| Soncina Angelo | Bedizzole | Via Benaco | 1.00 00 |
| Pancera Emilio A. | Puegnago | Via Masserino | 1.00 00 |
| Filisina Pietro | Prevalle | Via Bonsignori | 1.00 00 |
| TOTALE | | | 21.44 20 |

G A R D A (provincia di Mantova)

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|
| Virgili Gianpaolo | Mantova | Via Donati, 2 | 1.00 00 |
| Zardini Paolo | Monzambano | Via De Gasperi, 11 | 0.80 00 |
| Campagnari Michele | Goito | Via E.Fermi, 20 | 1.00 00 |
| Turrini Carolina | Monzambano | Str. Zerbi, 9 | 1.00 00 |
| Melchiori Angelo | Monzambano | Str. Moscatello, 39/b | 0.95 00 |
| Bertelli Vittorio | Cavriana | Str. Madonna della Porta | 0.50 00 |
| Luzenti Lidia | Monzambano | Via Circonvallazione, 1 | 0.50 00 |
| Tosi Eugenio e Renato | Monzambano | Via Ortaglia, 5 | 1.00 00 |
| Bianchera Enzo | Monzambano | Via San Pietro | 1.00 00 |
| Ferri Luigino | Monzambano | Via Festoni, 36 | 0.50 00 |
| TOTALE | | | 8.25 00 |

TERRE DI FRANCIACORTA

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Camossi Faustino | Erbusco | Via Metelli, 5 | 0.48 20 |
| Raffelli Carlo | Rodengo Saiano | Via S. Antonio, 7 | 0.50 00 |
| Vezzoli Paolina | Erbusco | Via Case Sparse, 17 | 0.62 00 |
| Cramer Giovanna | Marone | Via XXIV Maggio, 13 | 1.00 00 |
| Pedroni Ermanno | Gussago | Via Sovernighe, 8 | 0.60 00 |
| Gatta Sergio Augusto | Cellatica | Via Stella | 1.00 00 |
| Firmo Maria | Gussago | Via C. Cassaglio, 24/25 | 1.00 00 |
| Tonoli Luigi | Cellatica | Via Monte Bello, 48 | 1.00 00 |
| Peli Bruno | Ome | Via Barche, 2 | 0.54 00 |
| Clerici Paolo Giovanni | Cellatica | Via Stella, 2 | 1.00 00 |
| Baglioni Massimo | Corte Franca | Via Villa, 36 | 1.00 00 |
| Orzati Carlo | Adro | Via Capriolo, 3/B | 1.00 00 |
| Raineri G. Luigi | Erbusco | Via Dalino, 11 | 1.00 00 |
| Bariselli G. Mario | Adro | Via V. Emanuele III, 6 | 0.99 00 |
| Ghitti Giulio | Provaglio D'Iseo | Via Vigne, 11 | 0.60 00 |
| Ferrari G. Battista | Cazzago S. Martino | Via Boschi, 8 | 1.00 00 |
| Bonomelli Angelo | Corte Franca | Via Calvarole, 11 | 0.65 00 |
| Zanni Giacomo | Castelli Caleppio | Via G. B. Moroni, 21 | 1.00 00 |
| Bertoli Luciano | Erbusco | Via Case Sparse, 12 | 0.79 00 |
| Orlando Luisa | Cazzago S. Martino | Via Castello, 24 | 1.00 00 |
| Vezzoli Attilio | Erbusco | Via Costa Sopra, 22 | 1.00 00 |
| Arci Diego | Gussago | Via Staffoli, 7/A | 1.00 00 |
| Nembrini Angelo | Cazzago S. Martino | Via S. Pietro-Calino, 7 | 0.79 00 |
| Ferrari Giovanni | Cazzago S. Martino | Via S. Pietro-Calino, 39 | 1.00 00 |
| Lussignoli Luigi | Cazzago S. Martino | Via Boschi, 10 | 1.00 00 |
| Boniotti Claudio | Monticelli Brusati | Via Panoramica | 1.00 00 |
| Ferrari Damiano | Corte Franca | Via C. Battisti, 4 | 1.00 00 |
| Abeni Laura | Rodengo Saiano | Via Pedenaga | 0.80 00 |
| Bolpagni Pierino | Cellatica | Via Fantasina, 11 | 0.84 95 |
| TOTALE | | | 25.21 15 |

DOC OLTREPO' PAVESE

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|---------|
| Passerini Lidio | Rovesca | F.ne Molino, 2 | 0.12 63 |
| Molinari Ferruccio | Borgo Priolo | Via Cappelletta 62/A | 1.00 00 |
| Piccinini Paolo F. | Cusago (Mi) | Via Bergamo, 1 | 1.00 00 |
| Valadè Gabriella | Milano | P.zza Napoli, 14 | 1.00 00 |
| Antonietti M. Grazia | Retorbido | Via Umberto I°, 22 | 0.94 00 |

| <i>Nominativo</i> | <i>Comune di residenza</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Superficie (ha)</i> |
|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Gatti Renato | Montalto Pavese | Via V. Emanuele, 23 | 0.84 94 |
| Rossi Franco | Rovescala | Via Pieve, 39/1 | 0.50 00 |
| Del Bo Gabriele | Casteggio | Loc. Pegazzera | 1.00 00 |
| Forni Anna | Retorbido | F.ne Garlassolo | 1.00 00 |
| Cabri Giuseppe | Pietra De Giorgi | Via Ferrari, 47 | 0.71 50 |
| TOTALE | | | 8.13 07 |

DOCG FRANCIACORTA

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Zanetti Gianfranco | Castrezzato | Via Bargnana, 5 | 1.00 00 |
| Lussignoli Giuseppe | Cazzago | Via Boschi, 9 | 1.00 00 |
| Catturich Ducco | Passirano | Via Camignone | 1.00 00 |
| Ricci Curbastro Lorenzo | Capriolo | Via Adro, 37 | 1.00 00 |
| Gatti Lorenzo | Erbusco | Via Metelli, 7 | 1.00 00 |
| Baglioni Massimo | Cortefranca | Via Villa, 36 | 1.00 00 |
| Barone Giulio Pizzini Pio Marta | Cortefranca | Via Brescia, 1-Timoline | 1.00 00 |
| Baglioni Luigi | Adrio | Via Molinarghe, 10 | 0.80 00 |
| Cavalleri Giorgio | Erbusco | Via Gere, 7 | 0.50 00 |
| Lanfranchi Angelo | Erbusco | Via S. Gottardo | 0.68 00 |
| Dotti Natale | Erbusco | Via Manzoni, 13 | 1.00 00 |
| Corioni Luigi | Erbusco | Via Valluna, 49 | 1.00 00 |
| Cavalleri Michele | Adro | Via Laveni, 33 | 1.00 00 |
| Ambrosini Battista | Cazzago S. Martino | Via Castello, 22 | 1.00 00 |
| Casalini Angelo | Provaglio | Via Mutti, 10 | 1.00 00 |
| Armici Giacomo | Capriolo | Via Calcinaroli, 2 | 1.00 00 |
| Zatti Giovanni | Iseo | Via Roma, 74 | 1.00 00 |
| Orlando Luisa | Cazzago | Via Castello, 24 | 1.00 00 |
| Valenti Alessandro | Rodengo | Via Pavone, 1 | 1.00 00 |
| Valetti Roberto | Gussago | Via Richiedei, 57/A | 0.50 00 |
| Del Bono Piera F. | Monticelli | Via Alighieri | 0.50 00 |
| Nembrini Angelo | Cazzago | Via S. Pietro | 1.00 00 |
| Zanini Guerino | Passirano | Via Vallosa, 6 | 1.00 00 |
| Signorelli Giuseppe | Coccaglio | c.na Genovesina | 1.00 00 |
| Lancini Luigino | Rovato | Via Cocchetti, 14 | 1.00 00 |
| Cavalleri Giulia | Erbusco | Via Provinciale, 96 | 1.00 00 |
| Muratori Diego | Capriolo | Via Balladore, 31 | 1.00 00 |
| Cavalleri Aldo | Erbusco | Via Costa, 37 | 0.98 00 |
| Bianchi Alessandro | Monticelli | Via Villa, 12 | 1.00 00 |
| Pezzola Alberto | Rovato | Via Roma, 7 | 1.00 00 |
| Barbisoni Annalisa | Rodengo | Via Donatori del Sangue | 1.00 00 |
| TOTALE | | | 28.96 00 |

[BUR20000134]

[2.1.0]

D.D.S. 16 FEBBRAIO 2000 - N. 3717

Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione - Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma II bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportarsi al bilancio di cassa 2000 - II provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA

Vista la l.r. n. 4 del 15 gennaio 2000 concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria con decreto può provvedere al prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero all'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Accertato che sono in giacenza presso il Servizio Bilancio e Ragioneria atti di liquidazione di spese relativi a capitoli residui i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio;

Dato atto che la dotazione finanziaria del capitolo 5.3.1.1-

736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è di L. 8.544.785.851.812;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli elencati nell'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'importo indicato;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di L. 144.770.039.823 al capitolo 5.3.1.1-736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2000 dei capitoli, come specificato nell'allegato «A» per un importo complessivo di L. 144.770.039.823 a seguito del prelievo di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 41 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di trasmettere copia, del presente atto, entro 10 giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e sue modificazioni e integrazioni.

Il dirigente del servizio
bilancio e ragioneria: F. Detomi

ALLEGATO A

**REGIONE LOMBARDIA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA -
CAPITOLI CON CASSA INSUFFICIENTE**

| CAPITOLI | | | |
|----------|---|---|--|
| 2.2.1.1 | 4626 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, DI SOSTEGNO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA, AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 1.774.123.295 1.743.066.203 31.057.092 |
| 2.2.1.1 | 4627 (N) CORR. OPER. QUOTA NON SUPERIORE AL 5% DEL FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER PROGRAMMI INTERREGIONALI DI SCAMBIO E FORMAZIONE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 156.200.000 12.557.500 143.642.500 |
| 2.2.1.1 | 5080 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE, LA GESTIONE E IL SOSTEGNO DEI NUOVI CONSULTORI FAMILIARI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 16.206.951.156 0 16.206.951.156 |
| 2.2.4.1 | 2056 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI ENTI E ORGANISMI PRIVATI DESTINATI A SPESE CORRENTI PER L'ADEMPIMENTO DI FUNZIONI NORMALI PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZIAMENTO CON MEZZI STATALI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 46.518.000 3.332.591 43.185.409 |
| 2.2.4.1 | 2075 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPERIMENTALE SVOLTE DA ASL, PROVINCE, COMUNI, ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, SOGGETTI PRIVATI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 300.000.000 1.617.985.300 542.817.409 1.375.167.891 |
| 2.2.4.1 | 4342 (N) CORR. OPER. IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 23.743.589.920 4.081.673.982 19.661.915.938 |
| 2.2.4.1 | 4951 (N) CORR. OPER. (QUANT. L. BIL.) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUADRO - I PERCORSI DELL'ESCLUSIONE SOCIALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 235.394.000 0 235.394.000 |
| 2.2.7.1 | 1615 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) ONERI PER GLI INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 500.000.000 863.909.000 516.500.000 847.409.000 |
| 2.2.7.1 | 1701 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI EMIGRATI, DELLE LORO FAMIGLIE, DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE, DEGLI ISTITUTI E DEI CENTRI DI RICERCA DI STUDI STRUMENTALI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 600.000.000 51.000.000 631.916.667 19.083.333 |
| 2.2.7.1 | 2319 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SPESE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE A FAVORE DEI LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI IN LOMBARDIA E DELLE LORO FAMIGLIE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 300.000.000 42.000.000 320.500.000 21.500.000 |
| 2.3.5.1 | 813 (N) CORR. OPER. ULTERIORI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA ED ALLA MATERNITÀ PER L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 293.773.800 0 293.773.800 |
| 2.3.6.1 | 3197 (N) CORR. OPER. IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, PARTE A DESTINAZIONE VINCOLATA, PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 2.402.231.900 1.585.622.371 816.609.529 |

| CAPITOLI | | | |
|----------|---|---|--|
| 2.5.1.1 | 456 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) (I) SPESE PER LA DOTAZIONE DI BENI, ARREDI, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 4.000.000.000 281.034.240 4.000.000.000 281.034.240 |
| 2.5.1.1 | 460 (N) CORR. OPER. (CONN. ENTR.) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI AGLI INTERVENTI DEL F.S.E., COFINANZIAMENTO F.S.E. | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 38.452.895.907 17.073.161.101 21.379.734.806 |
| 2.5.1.1 | 1222 (N) CORR. OPER. (CONN. ENTR.) SPESE PER L'AMPLIAMENTO, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 5.000.000.000 1.312.209.730 6.089.307.484 222.902.246 |
| 2.5.1.1 | 1022 (N) CORR. OPER. (CONN. ENTR.) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI AGLI INTERVENTI DEL F.S.E., COFINANZIAMENTO STATALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 24.504.195.296 10.425.578.560 14.078.616.736 |
| 2.5.1.1 | 3268 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - COFINANZIAMENTO REGIONALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 17.754.666.009 176.568.368 17.578.097.641 |
| 2.5.1.1 | 3707 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DOCENTI ED OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 200.000.000 191.510.000 200.000.000 191.510.000 |
| 2.5.1.1 | 3787 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SPESE PER L'ATTIVITÀ FORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA ED ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 150.000.000 859.400 150.000.000 859.400 |
| 2.5.1.1 | 4314 (N) CORR. OPER. (CONN. ENTR.) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI ALL'OBIETTIVO 4 DEL FSE COFINANZIAMENTO STATALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 20.672.173.135 20.479.249.443 192.923.692 |
| 2.5.1.1 | 4317 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI ALL'OBIETTIVO 4 DEL FSE COFINANZIAMENTO REGIONALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 8.251.169.283 5.117.882.312 3.133.286.971 |
| 2.5.1.1 | 4318 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI ALL'OBIETTIVO 5B DEL FSE COFINANZIAMENTO REGIONALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 846.939.867 616.928.183 230.011.684 |
| 2.5.1.1 | 4472 (N) CORR. OPER. (CONN. ENTR.) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 DEL FSE, COFINANZIAMENTO STATALE ANNO 1994 | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 6.167.592.487 4.764.538.593 1.403.053.894 |
| 2.5.1.1 | 4474 (N) CORR. OPER. (CONN. ENTR.) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI ALL'OBIETTIVO 4 DEL FSE, COFINANZIAMENTO STATALE ANNO 1994 | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 1.692.576.790 0 1.692.576.790 |
| 2.5.1.1 | 4476 (N) CORR. OPER. (CONN. ENTR.) PROGRAMMI OPERATIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI ALL'OBIETTIVO 5B DEL FSE, COFINANZIAMENTO STATALE ANNO 1994 | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 400.011.927 250.125.285 149.886.642 |
| 2.5.1.1 | 4501 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SOSTEGNO, PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 500.000.000 30.000.000 500.000.000 30.000.000 |
| 2.5.1.1 | 5158 (N) CORR. OPER. (QUANT. L. BIL.) OBIETTIVO 3 PROGETTO - O.F.A. - ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI IMMIGRATI DISOCCUPATI E/O DETENUTI ED EX DETENUTI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 144.460.000 0 144.460.000 |
| 2.5.1.1 | 5159 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTI DELLA UE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO 3 F.S.E. - O.F.A. ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI IMMIGRATI DISOCCUPATI E/O DETENUTI ED EX DETENUTI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 325.035.000 0 325.035.000 |
| 2.5.1.1 | 5160 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO 3 F.S.E. - O.F.A. ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI IMMIGRATI DISOCCUPATI E/O DETENUTI ED EX DETENUTI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 252.805.000 0 252.805.000 |
| 2.5.1.2 | 908 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DELLA MANO D'OPERA | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 2.000.000.000 468.544.200 2.459.053.467 9.490.733 |
| 2.5.1.2 | 4899 (N) CORR. OPER. SPESE RELATIVE AL COFINANZIAMENTO STATALE DI ATTIVITÀ FORMATIVE ESTERNE PER APPRENDISTI - ANNO 1998/1999 | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 11.893.074.270 10.193.687.790 1.699.386.480 |
| 2.5.1.2 | 4900 (N) CORR. OPER. SPESE RELATIVE AL COFINANZIAMENTO FSE DI ATTIVITÀ FORMATIVE ESTERNE PER APPRENDISTI - ANNO 1998/1999 | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 9.730.697.130 8.340.290.010 1.390.407.120 |
| 2.5.2.1 | 1046 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SPESE PER GLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, PER LE ATTRIBUZIONI GENERALI E GLI INTERVENTI COMPLEMENTARI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 3.200.000.000 4.649.969.000 3.200.000.000 4.649.969.000 |

| CAPITOLI | | | |
|---------------|--|---|---|
| 2.5.2.1 | 1569 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 200.000.000 267.250.000 261.806.867 205.443.133 |
| 2.5.2.1 | 3552 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) (I) ASSEGNAZIONE AGLI ISU DEI PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TASSE UNIVERSITARIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE UNIVERSITÀ | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 500.000.000 540.000.000 500.000.000 540.000.000 |
| 2.5.2.1 | 3554 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) SPESE PER LE AZIONI DIRETTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 1.300.000.000 1.038.258.400 1.735.151.600 603.106.800 |
| 2.5.3.2 | 428 (N) CAPIT. (EX ART. 22) SPESE PER OPERE DI ADATTAMENTO E RIADATTAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI, PER INTERVENTI URGENTI PER INNOVAZIONE PROGETTUALE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 9.000.000.000 8.943.000.000 17.784.083.334 158.916.666 |
| 2.6.1.1 | 447 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROPAGANDA SPORTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 5.000.000.000 5.668.374.200 5.416.857.764 5.251.516.436 |
| 3.1.1.1 | 4917 (N) CORR. OPER. (QUANT. L. BIL.) FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 |
| 3.1.1.2 | 3706 (N) CORR. OPER. (QUANT. L. BIL.) SPESE PER LA PROMOZIONE DI AZIONI POSITIVE ED INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 500.000.000 0 500.000.000 |
| 3.2.1.2 | 3125 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTI STATALI DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRARIE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 5.111.752.800 0 5.111.752.800 |
| 3.2.1.2 | 4752 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) (I) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI INDENNITÀ COMPENSATIVE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 907.734.890 357.688.758 550.046.132 |
| 3.2.3.2 | 4217 (N) CORR. OPER. (QUANT. L. BIL.) COFINANZIAMENTO REGIONALE FEAOG-O PER LA PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E PER IL RELATIVO FUNZIONAMENTO - REG. CEE N. 1360/78 - OBIETTIVO 5A - PERIODO 1994-1999 | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 197.966.300 0 197.966.300 |
| 3.2.4.2 | 5101 (N) CAPIT. (QUANT. L. BIL.) SPESE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI INDENNITÀ COMPENSATIVE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 5.908.000.000 0 5.908.000.000 |
| 3.2.5.1 | 3667 (N) CORR. OPER. (EX ART. 22) FONDO REGIONALE DA RIPARTIRE TRAMITE LE PROVINCE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROPRIETARI O CONDUTTORI AGRICOLI PER L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI DESTINATI ALLA CACCIA PROGRAMMATA | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 17.103.780 8.023.446 9.080.334 |
| 4.1.1.2 | 4463 (N) CORR. OPER. (QUANT. L. BIL.) SPESE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA ECOS OUVRETURE - PROGETTO ENVI-BASE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 32.395.320 0 32.395.320 |
| 4.2.1.2 | 3732 (N) CAPIT. (EX ART. 25) REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI A RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE IN SERVIZIO EXTRAURBANO DI LINEA | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 4.162.224.000 0 4.162.224.000 |
| 4.3.9.2 | 5026 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTO DELL'U.E. PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE IIC - BASE DE DONNÉES ET CARTOGRAPHIES DE LA BIODIVERSITÉ | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 350.140.128 0 350.140.128 |
| 4.3.9.2 | 5027 (N) CORR. OPER. CONTRIBUTO STATALE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE IIC - BASE DE DONNÉES ET CARTOGRAPHIES DE LA BIODIVERSITÉ | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 337.235.722 0 337.235.722 |
| 4.7.1.2 | 4756 (N) CAPIT. (QUANT. L. BIL.) SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI FORESTAZIONE E ARBORICOLTURA | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 49.310.000 0 49.310.000 |
| 4.7.3.1 | 1520 (N) CAPIT. (EX ART. 22) CONTRIBUTI IN CAPITALE ALLE COMUNITÀ MONTANE PER LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE, LA MANUTENZIONE E L'ARREDAMENTO DI RIFUGI, BIVACCHI ED ALTRE OPERE ALPINE | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 800.000.000 398.775.000 1.164.164.584 34.610.416 |
| 5.5.3.1 | 4982 (N) CORR. OPER. (QUANT. L. BIL.) FONDO PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 0 10.036.557.913 0 10.036.557.913 |
| TOTALE | | ASSESTATO RESIDUI AL 09/02/00 CASSA ATTUALE CASSA OCCORRENTE | 35.550.000.000 241.922.173.495 132.702.133.672 144.770.039.823 |

G) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Decreti del Commissario del Governo

[BUR20000135]

D.C.G. 8 FEBBRAIO 2000 - N. 40702/294**Convocazione comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE LOMBARDIA**

Considerato che occorre procedere alla elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e alla rinnovazione del Consiglio regionale della Lombardia, che scadrà per compiuto quinquennio di carica il 23 aprile prossimo;

Preso atto delle intese intercorse al riguardo con i Presidenti delle Corti di Appello di Milano e di Brescia;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante: «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»;

Visto il T.U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

Decreta

Sono convocati per il giorno 16 aprile 2000 i comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Commissario del Governo: Sorge

[BUR20000136]

D.C.G. 8 FEBBRAIO 2000 - N. 40702/295**Modalità di elezione del Consiglio regionale e determinazione del numero dei consiglieri****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE LOMBARDIA**

Visto il proprio decreto in pari data n. 40702/294, con il quale sono stati convocati per il giorno 16 aprile 2000 i comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

Visto l'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante: «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i dati relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 20 ottobre 1991;

Decreta

Il Consiglio regionale della Lombardia è composto di 80 membri.

I quattro quinti dei consiglieri, corrispondenti a n. 64, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e un quinto, corrispondente a n. 16, è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti.

I quattro quinti (n. 64) dei seggi spettanti sono assegnati alle circoscrizioni della Regione come indicato nella tabella allegata al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il Commissario del Governo: Sorge

**TABELLA DI ASSEGNAZIONE
ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLA LOMBARDIA
DEI 64 SEGGI DI CONSIGLIERE REGIONALE
DA ATTRIBUIRE IN RAGIONE PROPORZIONALE**

(Allegato al decreto di pari data n. 40702/295)

| CIRCOSCRIZIONE | POPOLAZIONE RESIDENTE Censimento 1991 | Quoziente: 138.376 | | |
|----------------|---|---|----------------|------------------------------|
| | | Seggi assegnati per quozienti interi | Resti | Totale Seggi Assegnati |
| BERGAMO | 909.692 | 6 | 79.436 (*) | 7 |
| BRESCIA | 1.044.544 | 7 | 75.912 (*) | 8 |
| COMO | 522.147 | 3 | 107.019 (*) | 4 |
| CREMONA | 327.970 | 2 | 51.218 | 2 |
| LECCO | 295.948 | 2 | 19.196 | 2 |
| LODI | 184.025 | 1 | 45.649 | 1 |
| MANTOVA | 369.630 | 2 | 92.878 (*) | 3 |
| MILANO | 3.738.685 | 27 | 2.533 | 27 |
| PAVIA | 490.898 | 3 | 75.770 | 3 |
| SONDRIO | 175.496 | 1 | 37.120 | 1 |
| VARESE | 797.039 | 5 | 105.159 (*) | 6 |
| | 8.856.074 | 59 | 691.890 | 64 |

N.B.: Sono contraddistinti da un asterisco (*) i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.

